

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 185-bis

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione

(Parere ai sensi degli articoli 1, comma 7, 3, comma 1, lettera a), 6, comma 5, 9, comma 1, lettera l), e 10, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 2014, n. 23)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 9 settembre 2015)



*Il Ministro
per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D123/15

Roma, 9 settembre 2015.

Sen.
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Caro Presidente

ai fini dell'espressione dei pareri previsti dall'articolo 1, comma 7, della legge 11 marzo 2014, n. 23, trasmetto lo schema di decreto legislativo recante "Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione", approvato in secondo esame preliminare dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 4 settembre 2015.

Buona serata

Maria Elena Boschi

Sospensione legale della riscossione (Articolo 1)

In attuazione del principio di delega previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 11 marzo 2014, n. 23, che prevede *“una complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell'attuazione e dell'accertamento dei tributi”*, si rappresenta l'opportunità di modificare la disciplina della sospensione legale della riscossione, tramite intervento sull'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Di conseguenza, è modificato anche l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per coordinarlo con le predette modifiche.

Le novità proposte possono così riassumersi:

- 1) Al fine di evitare la presentazione di istanze dilatorie si elimina la *“clausola aperta”* di inesigibilità di cui alla lettera f) del vigente comma 538 (*“qualsiasi altra causa di inesigibilità del credito”*), atteso il possibile uso strumentale dell'istituto, in particolare, per invocare la pendenza di ricorsi per i quali non è stata richiesta o ottenuta sospensione alcuna, ovvero la pendenza di istanze in autotutela presentate direttamente agli enti, nelle more della relativa evasione o, da ultimo, la nullità del ruolo e consequenzialmente degli atti successivi, in quanto sottoscritti da personale non legittimato ovvero la non riscuotibilità ai sensi dell'articolo 1, commi 682-683, della legge 190/2014 delle quote inferiori a trecento euro. Si prevede inoltre che la presentazione della dichiarazione da parte del debitore avvenga solo con modalità telematiche. **Si segnala, inoltre, che in accoglimento dell'osservazione di cui alla lettera a) della VI Commissione Finanze e tesoro della Camera dei Deputati, è stato rivisto il termine, fissandolo a 60 giorni, entro il quale il debitore può presentare la domanda di sospensione della riscossione a pena di decadenza. Inoltre, con riguardo a quanto evidenziato dalla 5^a Commissione bilancio del Senato della Repubblica in ordine alla circostanza che la soppressione, disposta dall'articolo 1, del termine di 60 giorni previsto per rispondere al debitore in merito alla richiesta di sospensione non produca effetti negativi sul gettito fiscale in termini di cassa si rileva quanto segue.**
- La modifica apportata al comma 539 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevede la soppressione del termine di 60 giorni, *“decorso”* il quale l'ente creditore è tenuto a rispondere al debitore, **non comporta un allungamento dei tempi necessari per la conclusione della procedura di riscossione, ma anzi produce l'effetto opposto.**
- Infatti, la soppressione di tale termine, che nella realtà limita l'operatività dell'ente creditore, consentirà a quest'ultimo di poter rispondere al debitore senza attendere il decorso dei predetti 60 giorni previsto dalla normativa vigente. Al contempo, alla luce di quanto testé affermato, non si ravvisano effetti negativi in termini di cassa.
- Stante peraltro il disposto del comma 540 che prevede l'annullamento del ruolo decorsi 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione, senza che il contribuente abbia avuto risposta, il termine di 60 giorni in esame è palesemente ordinatorio.



2) Si sopprime il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dal comma 539, che nella realtà limita l'operatività dell'ente creditore;

3) Fino a quando l'ente creditore non comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, resta sospeso il termine di duecento giorni – decorso il quale il pignoramento perde efficacia – previsto dall'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

4) Sempre al fine di evitare la presentazione di istanze dilatorie non è ammessa la reiterazione della dichiarazione, che non determina la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione e, sebbene non comminato espressamente, comporta l'inammissibilità della stessa;

5) All'inerzia dell'ente creditore non consegue mai l'annullamento del ruolo in tutti i casi in cui il contribuente eccepisca motivi diversi da quelli previsti nel comma 538, nonché in presenza di:

- a) sospensione giudiziale;
- b) amministrativa;
- c) sentenza non definitiva che ha annullato il credito;

Non si è ritenuto di accogliere l'osservazione all'art. 1 della 6^a Commissione Senato della Repubblica relativa all'abrogazione della lettera f), del comma 538, dell'art. 1, della legge n. 228/2012.

La disciplina contenuta nell'art. 1 della Legge n. 228 del 2012 venne, infatti, emanata al fine di dare una tutela immediata – sia pur provvisoria - al contribuente in presenza di situazioni affette da vizi imputabili esclusivamente all'ente creditore o comunque riconducibili a disfunzioni nei flussi di trasmissione telematica dei provvedimenti di sgravio e sospensione all'Agente della riscossione. La formulazione proposta verrebbe, pertanto, non solo ad eccedere la ratio della norma, in quanto consentirebbe al contribuente di avvalersi dell'istituto della sospensione legale anche per vizi imputabili all'Agente della riscossione, ma altresì ad alterare l'iter procedimentale vigente che attribuisce esclusivamente all'ente creditore, proprio in virtù della predetta ratio normativa, la verifica della fondatezza dell'istanza. Inoltre, la formulazione suggerita dalla Commissione non risolve la necessità di evitare l'uso strumentale dell'istituto realizzato con la presentazione di istanze meramente dilatorie. L'agente della riscossione può non riuscire a far fronte a tali istanze poiché privo degli elementi per verificarne la fondatezza, anche solo di massima: la disciplina in commento riguarda infatti la correttezza dei presupposti dell'iscrizione a ruolo e, quindi, atti precedenti all'affidamento del carico allo stesso agente della riscossione. Le casistiche elencate nelle lettere da a) ad e) del comma 538, del resto, nonché le ulteriori ordinarie forme di tutela previste dalla legge, appaiono del tutto idonee ad assicurare piena tutela del debitore nelle ipotesi di gravi disfunzioni operative che possono determinare un'iscrizione a ruolo non dovuta. Infine, si deve anche tenere in considerazione la gravità delle conseguenze (annullamento del credito pubblico) connesse a un eventuale ritardo nel riscontro al richiedente, ritardo che quasi inevitabilmente si determina in caso di anomalo e ingiustificato proliferare di istanze generiche.



**Rateazione delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo e accertamento
dell'Agenzia delle entrate (articolo 2)**

Le modifiche normative di cui al presente articolo sono finalizzate a ridurre il divario esistente in materia di rateazione delle somme dovute a seguito delle comunicazioni degli esiti e di alcuni istituti definatori dell'accertamento, nonché a semplificare gli adempimenti del contribuente in coerenza con i principi di delega di cui all'articolo 6, comma 5, della legge n. 23 del 2014.

In particolare:

- è stato uniformato il numero minimo di rate (otto) e ampliato il numero massimo delle stesse (sedici, anziché dodici) per gli istituti definatori;
- è stato uniformato il termine di scadenza delle rate successive alla prima, individuando lo stesso nell'ultimo giorno di ciascun trimestre;
- sono state sostituite le diverse disposizioni che disciplinano il mancato pagamento delle rate successive alla prima con un'unica norma che regola le conseguenze degli inadempimenti, indipendentemente dalla tipologia di controllo da cui scaturiscono le somme dovute;
- è stata estesa la possibilità di fruire della rateazione degli importi dovuti a seguito di acquiescenza agli avvisi di liquidazione per decadenza dalle agevolazioni (prima casa e piccola proprietà contadina), agli avvisi di rettifica e liquidazione dell'imposta di successione (51 del d.lgs. n. 346 del 1990) e agli avvisi di accertamento dell'imposta di registro per occultamento del corrispettivo (articolo 72 del d.P.R. n. 131 del 1986).

Non si è ritenuto di accogliere l'osservazione di cui alla lett. b) del parere reso dalla VI Commissione finanze della camera dei Deputati con la quale si chiede di uniformare i termini di rateazione delle somme dovute a seguito di accertamenti bonari con i termini di rateazione previsti per gli istituti deflattivi dell'acquiescenza e dell'accertamento con adesione. Tale proposta non appare opportuna considerata la diversa natura del recupero da liquidazione e da controllo formale rispetto al recupero da controllo sostanziale. La modifica comporterebbe inoltre maggiori oneri per la finanza pubblica, ritardando gli incassi delle entrate da liquidazione e controllo formale.



Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate (articolo 3)

La proposta di modifica normativa in esame è attuativa dei principi di cui all'articolo 6, comma 5, lettera d), della legge delega, in quanto prevede l'introduzione di disposizioni volte ad ampliare l'ambito applicativo dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari - in coerenza con la finalità della lotta all'evasione fiscale e contributiva e con quella di garantire la certezza, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione - in particolare procedendo ad una revisione della disciplina sanzionatoria e a tal fine prevedendo che ritardi di breve durata ovvero errori di limitata entità nel versamento delle rate non comportino l'automatica decadenza dal beneficio della rateizzazione. **Si segnala che in accoglimento dell'osservazione di cui alla lettera c) della VI Commissione Finanze e tesoro della Camera dei Deputati, nell'ambito del predetto inadempimento lieve il termine è stato ampliato e fissato in 7 giorni.**



Termini per la notifica della cartella di pagamento. Casi particolari (articolo 4)

L'inserimento della lettera c-bis) relativa alla notifica delle cartelle di pagamento conseguenti agli inadempimenti di cui all'articolo 15-ter dello stesso decreto risponde ad esigenze di ordine sistematico che suggeriscono l'inglobamento in unica norma della disciplina in tema di termini di decadenza per la notifica delle cartelle.

L'inserimento del comma 1-bis si rende necessario al fine di scongiurare il rischio che, nelle more dell'esecuzione del concordato preventivo, dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o della proposta di piano del consumatore, in assenza di un'espressa previsione di legge che esclude l'operatività della decadenza di cui all'articolo 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, venga a scadenza il termine per la notificazione della cartella di pagamento relativa alle somme oggetto di certificazione dell'Ufficio non iscritte a ruolo o affidate all'Agente della riscossione.

In caso di risoluzione o di annullamento del concordato o dell'accordo o di revoca di diritto di quest'ultimo, infatti, il credito tributario dovrà essere recuperato nel suo originario ammontare – al netto degli eventuali versamenti effettuati – con le ordinarie procedure per la riscossione coattiva. Le tempistiche per il perfezionamento delle procedura e per l'esecuzione dei pagamenti (generalmente con dilazioni di lunga durata) risultano, tuttavia, incompatibili con il termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento con evidente pregiudizio degli interessi erariali, tenuto conto l'inosservanza del suddetto termine determina, per l'Amministrazione finanziaria, la perdita del diritto di esigere il credito tributario non riscosso.

La previsione normativa garantisce la pretesa tributaria contro il rischio di inesigibilità in linea, peraltro, con la disciplina fallimentare che all'articolo 168, secondo comma, prevede genericamente che a seguito della presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo le decadenze non si verificano.



Concentrazione della riscossione nell'accertamento (articolo 5)

Le modifiche normative di cui al presente articolo sono volte a:

- eliminare la previsione che attribuisce la qualifica di titolo esecutivo all'avviso di accertamento dopo il decorso del termine di sessanta giorni decorrente dalla notificazione dell'atto e sostituirla con la previsione che attribuisce l'esecutività una volta decorso il termine utile per la proposizione del ricorso;

- eliminare la previsione della sospensione legale dell'esecuzione rispetto ad atti di accertamento esecutivi non impugnati e dunque in presenza di affidamento di somme dovute a titolo definitivo. In tali casi, infatti, la sospensione appare priva di giustificazione sostanziale sotto il profilo della ragionevolezza e della coerenza interna del sistema, in funzione dell'interesse pubblico alla pronta e completa esazione dei tributi. Le medesime considerazioni valgono rispetto al passaggio in giudicato della sentenza che confermi definitivamente la pretesa tributaria, rigettando il ricorso originario del contribuente. Analoga finalità riguarda l'intervento relativo all'affidamento delle somme richieste con intimazione di pagamento di quanto dovuto a seguito di decadenza dalla rateazione nella acquiescenza, mediazione o conciliazione. L'eliminazione della sospensione legale dell'esecuzione su somme definitivamente dovute dal contribuente consentirebbe di imprimere un'accelerazione all'esazione dei crediti tributari definitivi. La modifica legislativa proposta produrrebbe pertanto l'effetto di mantenere la sospensione legale dell'esecuzione forzata esclusivamente sulle pretese tributarie contestate in sede giurisdizionale;

- introdurre la possibilità che la comunicazione al contribuente di avvenuto affidamento delle somme da parte dell'ente creditore all'agente della riscossione sia recapitata al debitore, oltre che con raccomandata semplice, anche con posta elettronica, ordinaria o certificata;

- eliminare il riferimento all'indirizzo presso cui l'agente della riscossione informa il contribuente della presa in carico delle somme, al fine di evitare il rischio di non garantire la conoscibilità dell'atto da parte del contribuente che, dopo la notifica dell'avviso di accertamento, potrebbe aver cambiato domicilio;

- eliminare la previsione di decadenza per l'esercizio dell'attività esecutiva, considerato che, stante l'equiparazione giuridica dell'atto esecutivo alla cartella di pagamento, la suddetta previsione non è coerente con la disciplina in materia di riscossione a seguito di cartella di pagamento che stabilisce, invece, termini di prescrizione. Il termine di decadenza per avviare l'espropriazione forzata è una inutile ed asistemica duplicazione, perché v'è già il termine di decadenza entro cui deve essere notificato l'accertamento esecutivo a presidio dell'esigenza di garantire certezza e stabilità al rapporto tributario (si tratta dell'ordinario termine per la notificazione degli avvisi di accertamento).

Non si è ritenuto di accogliere la richiesta di cui all'osservazione della lett. i) del parere della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati. Non si rilevano valide ragioni per differire di ulteriori 60 giorni il termine entro il quale, a seguito della notifica della cartella, il debitore deve provvedere al pagamento se non vuole incorrere in mora ed essere soggetto



all'azione esecutiva dell'agente della riscossione. Il termine attuale (60 giorni dalla notifica) risulta coerente con quello per proporre ricorso. Si ritiene che il suo differimento costituisca un ingiustificato ostacolo a un tempestivo recupero dei carichi di cui si è omesso il pagamento, senza comportare alcun vantaggio per il contribuente che versa in situazione di obiettiva difficoltà ad adempiere, che può già fruire della rateazione di cui all'articolo 19 del DPR n. 602/1973.

Non si è ritenuto di accogliere la richiesta di cui all'osservazione della lett. l) del parere della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati. Invero l'avviso di intimazione viene emesso nei confronti del contribuente che, oltre ad essere inadempiente nel pagamento della cartella, è altresì rimasto inattivo a fronte della possibilità di chiedere la rateazione delle somme dovute. La piena tutela delle ragioni del debitore è, infatti, già realizzabile nei 60 giorni successivi alla notifica della cartella nella sua funzione di titolo esecutivo. Poiché la notifica dell'avviso di intimazione è funzionale a rinnovare l'efficacia di un titolo esecutivo (la cartella) già formalmente notificato e evidentemente non sospeso in via amministrativa o giudiziale, il termine di legge di 5 giorni per provvedere al pagamento risulta pienamente coerente con le predette esigenze di tutela.

Il suo differimento a 30 giorni, peraltro, renderebbe ingestibile la conclusione delle operazioni di pignoramento presso terzi, da porre in essere ai sensi dell'articolo 48-bis del DPR n. 602/1973, in tutti i casi, non infrequenti, in cui, al momento della segnalazione da parte della PA debitrice del soggetto iscritto a ruolo, il titolo esecutivo non sia più efficace e vada, pertanto, rinnovato; si ricorda che, ai sensi della specifica disciplina, il pignoramento in esame deve essere notificato entro 30 giorni dalla segnalazione dell'inadempienza, termine oltre il quale la PA è, comunque, legittimata a provvedere al pagamento.

Relativamente alla proposta di prolungare la validità dell'avviso di intimazione di un anno, si esprime parimenti parere negativo in quanto l'avviso di intimazione è prodromico all'avvio delle procedure esecutive.

Tra l'altro, già il termine attuale è maggiore di quello previsto, per il precetto, dall'articolo 481 del codice di procedura civile (90 giorni).



**Sospensione della riscossione - Sgravio - Commutazione dell'atto di irrogazione
(articolo 6)**

La disposizione è finalizzata a semplificare e cadenzare gli adempimenti del contribuente potenzialmente truffato in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento da parte dell'intermediario.

In particolare:

- la sospensione delle sanzioni è stata svincolata dal preventivo pagamento delle imposte da parte del contribuente potenzialmente truffato;
- è stato eliminato l'obbligo per il contribuente di prestare la garanzia in caso di sospensione/dilazione del pagamento delle imposte;
- sono state rielaborate le fasi procedurali indicando espressamente la modalità di irrogazione delle sanzioni, individuata nell'iscrizione a ruolo di cui all'articolo 17, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997 della sanzione collegata all'omesso versamento delle imposte dovute da parte del contribuente;
- è stato ampliato il periodo di sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza a tutela dell'attività dell'ufficio.

Sono stati, infine, eliminati i riferimenti alla Direzione regionale in quanto oggi la competenza in materia fa capo alla Direzione provinciale.



Rateazione imposta di successione (articolo 7)

La proposta di modifica normativa in esame si prefigge l'obiettivo (mediante sostituzione dell'intero articolo 38 D. Lgs. n. 346 del 1990) di uniformare le disposizioni sul pagamento e la rateizzazione dell'imposta di successione alle altre proposte di modifica normativa avanzate in questa sede sullo stesso argomento che riguardano il controllo automatizzato ex articolo 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973, quello formale ex articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 e l'accertamento con adesione (nuovi artt. 3-bis del D. Lgs. n. 462 del 1997 e 8 del D. Lgs. n. 218 del 1997); inoltre, viene recepita, sempre nell'ambito dell'imposta di successione, la nuova proposta di cui all'articolo 15-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 in tema di inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito delle attività di controllo dell'Agenzia delle entrate.

Premesso che, in base alla normativa vigente, per accedere alla rateazione deve essere effettuato un versamento non inferiore al venti per cento dell'imposta liquidata e che, per l'importo residuo, è possibile richiedere la dilazione del pagamento per un periodo massimo di cinque anni (le rate sono annuali), a partire dall'apertura della successione, le novità introdotte al primo comma prevedono che:

- 1) il debito residuo possa essere dilazionato in otto rate trimestrali;
- 2) per importi superiori a ventimila euro è possibile pagare in dodici rate trimestrali;
- 3) la rateazione non è comunque consentita per debiti d'imposta inferiori a 1.000 euro.

Il nuovo secondo comma prevede l'applicazione degli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento del venti per cento dell'imposta liquidata. Inoltre, le rate trimestrali scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Come già accennato, i nuovi commi 3 e 4 introducono anche per l'imposta di successione lo stesso meccanismo già previsto dalla proposta di *modifica normativa* (che introduce il nuovo 15-ter del D.P.R. n. 602 del 1973) con riguardo ai controlli automatizzati, formali e all'accertamento con adesione.

Si stabilisce, infatti, che il mancato pagamento del venti per cento dell'imposta liquidata entro i sessanta giorni o di una delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dalla rateazione e l'iscrizione dell'importo dovuto con sanzioni e interessi, dedotto quanto già versato.

Viene introdotto il c.d. lieve inadempimento, che evita la decadenza dalla rateazione nel caso di insufficiente versamento della rata per una frazione non superiore al tre per cento e, in ogni caso, a diecimila euro, nonché in caso di tardivo versamento della somma (pari al venti per cento) non superiore a cinque giorni. Gli effetti del lieve inadempimento si producono anche con riferimento al versamento in un'unica soluzione.

L'ultimo comma dell'articolo novellato in parola stabilisce che in caso di lieve inadempimento si applicano i commi 4 e 5 del citato articolo 15-ter in tema di iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata e della relativa sanzione, nonché sulla possibilità per il contribuente di usufruire del ravvedimento operoso (*4. Nei casi previsti dal comma 3, nonché in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata*



successiva, si procede all'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi. 5. L'iscrizione a ruolo di cui al comma 4 non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza).

In attuazione dei principi contenuti nella legge delega è eliminato il comma 3 dell'articolo vigente, che prevede che l'accesso alla rateazione sia configurato come un provvedimento concessorio subordinato alla prestazione di garanzia.

Viene, infine, eliminata la previsione contenuta nel vigente comma 5, che consente all'Ufficio di concedere un'altra dilazione anche se il contribuente è già decaduto dal beneficio della dilazione - non avendo provveduto al pagamento delle rate scadute entro sessanta giorni dalla notificazione di apposito avviso - in quanto incompatibile con l'automatismo attenuato introdotto nella proposta e intrinsecamente connessa alla natura concessoria del procedimento di dilazione e alla permanenza della garanzia.



Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi (articolo 8)

La proposta prevede l'inserimento di un periodo all'interno del primo comma, affinché le eventuali eccedenze di credito utilizzate in compensazione ai sensi dell'articolo 31, comma 1, D.L. n. 78 del 2010 siano oggetto di rimborso secondo le regole previste dalle singole leggi d'imposta.

La precisazione si rende necessaria per scongiurare il pericolo che, simulando un'errata compensazione (ad esempio utilizzando un credito erariale per pagare un debito non erariale iscritto a ruolo), possa essere aggirato il sistema di garanzie ordinariamente adottato per il rimborso dei crediti d'imposta.

Il sistema di compensazione con modello F24, infatti, comporta che l'Agenzia delle Entrate (attraverso la propria struttura di gestione) metta a disposizione di Equitalia, su un'apposita contabilità speciale, la somma che il contribuente ha indicato a proprio credito nel modello F24. Ove tale somma non possa essere utilizzata per il pagamento di debiti erariali iscritti a ruolo (perché inesistenti in tutto o in parte) il DM 10 febbraio 2011 prevede che venga presentata apposita istanza all'Agente della riscossione. Ai fini dell'erogazione del rimborso, l'Agente della Riscossione verifica presso la pubblica amministrazione competente l'effettiva sussistenza, in dichiarazione, del credito utilizzato in compensazione dal contribuente.

In assenza di specifiche indicazioni normative, che riconducano tale ipotesi di rimborso nell'ambito dei controlli connessi alla restituzione di un credito d'imposta, potrebbero realizzarsi pratiche elusive volte ad ottenere la liquidazione della somma indicata a proprio credito pur in assenza dei presupposti che ne legittimano il rimborso secondo la disciplina dettata dalle singole leggi d'imposta.

La modifica consente dunque di disciplinare in maniera univoca e, soprattutto, omogenea il trattamento dei crediti d'imposta da liquidare al contribuente. L'unica particolarità che continuerà a caratterizzare tale tipologia di rimborso sarà la materiale corresponsione delle somme che, in ossequio al DM 10 febbraio 2011, sarà comunque effettuata dall'Agente della riscossione utilizzando i fondi ricevuti e previo nulla osta dell'Agenzia delle Entrate, da rilasciarsi qualora il rimborso risulti spettante secondo la disciplina prevista dalle singole leggi d'imposta.



Oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione (articolo 9)

In ottemperanza ai suggerimenti contenuti nei pareri espressi dalla VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati e dalla 6^a Commissione Finanze e tesoro del Senato è stato riscritto per intero l'articolo relativo agli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione.

In particolare, gli oneri della riscossione ed esecuzione sono stati commisurati ai reali costi di funzionamento del servizio nazionale della riscossione; è stata inserita una norma transitoria che garantisce la permanenza del vecchio regime per i ruoli consegnati fino al 31.12.2015; è stata poi inserita una norma transitoria che nel passaggio tra vecchio e nuovo regime garantisca ad Equitalia il pareggio di bilancio con differenza a carico degli ordinari stanziamenti del bilancio dell'Agenzia delle entrate; è stato poi previsto che in caso di inesigibilità o sgravio del ruolo una quota delle spese restino a carico dell'ente creditore (in ottemperanza alla lettera a) del parere approvato dalla 6^a Commissione del Senato della Repubblica nonché in ottemperanza alla lettera d) del parere reso dalla VI Commissione finanze della Camera dei Deputati).

La norma proposta rimodula e modifica radicalmente i criteri di remunerazione del sistema nazionale della riscossione.

Benché si continui a prevedere l'esistenza di un onere di riscossione che grava sui debitori iscritti a ruolo, tale onere è però significativamente ridotto rispetto all'attualità, passando dall'otto per cento sulle somme iscritte a ruolo rimosse e sui relativi interessi di mora al sei per cento (tale percentuale si abbatte del 50% in caso di pagamento effettuato entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella).

I debitori iscritti a ruolo sopportano, altresì, gli oneri legati all'effettuazione delle procedure esecutive e quelli necessari per la notifica della cartella di pagamento o degli altri atti di riscossione.

Anche gli enti creditori contribuiscono alla remunerazione del sistema con una quota percentuale del riscosso di competenza.

Nello specifico, la norma prevede che entro il 31 gennaio di ciascun anno, Equitalia Spa, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, individua e rende pubblici, sul proprio sito web, i costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione.

Quanto agli oneri afferenti alle spese di procedura, di notifica e di lavorazione degli sgravi per indebito, la tipizzazione e relativa quantificazione è demandata anch'essa ad un decreto del Ministro.

Nello specifico, se il debitore riceve la cartella di pagamento e paga le somme iscritte a ruolo entro sessanta giorni dalla data di ricezione della medesima, è posto a suo carico, rispettivamente l'uno per cento delle somme rimosse, in caso di riscossione spontanea ex art.32 D.lgs. n.46/1999, ovvero il tre per cento in tutti gli altri casi, oltre alle spese di notifica della cartella. Se il debitore, per converso, lascia inutilmente decorrere il termine di sessanta giorni e paga oltre tale termine l'onere a suo carico diventa pari al sei per cento delle somme iscritte a ruolo e degli interessi di mora (maturati in favore dell'ente creditore) riscossi.

Se l'agente della riscossione è costretto ad attivare una procedura cautelare o esecutiva, inoltre, le relative spese, al pari di quelle di notifica della cartella e dell'atto/atti successivi, restano a carico dello stesso debitore.



Attualmente il rimborso delle spese di procedura trova regolamentazione nel DM 21 novembre 2000, che elenca, con enunciazione tassativa, le attività soggette a rimborso e la misura di tale rimborso (peraltro mai più aggiornata). Si tratta, tuttavia, di una elencazione non più esaustiva alla luce delle plurime modifiche normative con le quali sono state previste nuove attività a carico degli agenti della riscossione, introdotte anche quali condizioni di procedibilità, che necessitano di trovare adeguato ristoro nel nuovo decreto.

In tutti i casi in cui l'Ente che ha iscritto a ruolo la propria pretesa creditoria ne disponga lo sgravio per indebitato, è previsto che debba comunque riconoscere all'agente della riscossione una quota da determinarsi con il suddetto decreto, a ristoro delle attività di gestione dei relativi flussi e di quelle di recupero eventualmente già avviate alla data in cui avviene lo sgravio.

Al pari della disciplina oggi vigente (attuale art.17, comma 6-bis), viene prevista l'anticipazione annuale, a carico degli enti che si sono avvalsi dell'agente della riscossione, del rimborso degli oneri di esecuzione afferenti alle posizioni debitorie provvisoriamente inesigibili (all'esito della procedura cautelare o esecutiva svolta).

Viene stabilito, inoltre, che restino a carico degli enti creditori fruitori del servizio:

- a) in caso di mancata ammissione, ovvero riscossione nell'ambito della procedura concorsuale, il cinquanta per cento della quota di cui al comma 3, lettera a), nn.2 e 3, le spese di notifica e delle procedure esecutive eventualmente avviate
- b) in caso di sgravio o di definitiva inesigibilità della quota.

Il comma 2 prevede che in caso di mancata erogazione, da parte degli enti creditori, nel termine stabilito, delle anticipazioni previste dal comma 4 del nuovo articolo 17, afferenti ai rimborsi delle spese sostenute dall'agente della riscossione per lo svolgimento delle procedure cautelari ed esecutive si prevede che continui ad applicarsi la disciplina attuale, in base alla quale l'agente della riscossione può trattenere l'importo di propria spettanza all'atto del riversamento, allo stesso ente, delle somme iscritte a ruolo, rimosse per conto di quest'ultimo.

Al comma 3 viene previsto che il primo decreto cui è demandata la fissazione degli oneri afferenti alle spese di procedura, di notifica e di lavorazione degli sgravi per indebitato, nonché la tipizzazione delle suddette spese di procedura venga emanato entro il 30 ottobre 2015.

Al comma 4, analogamente a quanto accaduto in sede di precedenti modifiche apportate in materia di remunerazione degli agenti della riscossione, viene introdotta una disposizione che mantiene fermo il precedente regime, limitatamente ai carichi affidati alla società sino al 31 dicembre 2015.

Al comma 5, considerata la modifica del tradizionale sistema di remunerazione degli agenti della riscossione e al fine di assicurare la permanenza dell'equilibrio economico in fase prima applicazione del nuovo regime, anche in considerazione dei possibili effetti sull'andamento della riscossione, derivanti da eventi congiunturali indipendenti dall'attività svolta dall'agente della riscossione, viene previsto che l'Agenzia delle entrate, in qualità di titolare della funzione nazionale della riscossione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248, provveda ad erogare ad Equitalia S.p.A. (ricompresa, unitamente alle altre società di riscossione dalla medesima partecipate, nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto



economico consolidato, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311) una quota di salvaguardia per il triennio 2016-2018.

Tale quota, definita nel suo importo massimo pari a quaranta milioni di Euro per l'anno 2016, a quarantacinque milioni di Euro per l'anno 2017 e a 40 milioni di euro per l'anno 2018, che rappresenta, nell'immediato, un meccanismo di integrazione delle ordinarie forme di remunerazione, è corrisposta previa individuazione delle effettive necessità conseguenti all'accertamento di una contrazione dei ricavi, connessa alla riduzione dell'aggio (ora oneri di riscossione) alla luce delle evidenze del bilancio annuale certificato.

Al comma 6 vengono disposte le necessarie abrogazioni di coordinamento.

In attuazione della condizione della 5^a Commissione Bilancio del Senato, nonché dell'osservazione della V Commissione Bilancio della Camera è stato inserito il comma 7 che prevede che dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Dilazione di pagamento (articolo 10)

Con tale articolo vengono apportate alcune modifiche all'articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973. Con la sostituzione del comma 1, dettata, in un contesto di grave congiuntura economica, da esigenze di snellezza della procedura, viene espressamente stabilito che l'agente della riscossione concede, dietro semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo (con esclusione dei diritti di notifica iscritti a ruolo) fino ad un massimo di settantadue rate mensili, salvo il caso in cui la richiesta predetta abbia ad oggetto somme di importo superiore a cinquantamila euro, poiché, in tale evenienza, la dilazione potrà essere concessa solo allorché il contribuente fornisca debita documentazione a comprova.

Il comma 1-quater viene sostituito integralmente per esplicitare che ricevuta la richiesta di rateazione, l'Agente della riscossione possa iscrivere il fermo di cui all'articolo 86 (al pari di quanto già previsto per l'ipoteca di cui all'articolo 77), solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta stessa, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Viene, inoltre, espressamente stabilito che a seguito della presentazione della richiesta in parola, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 48-bis, per le quali non può essere concessa la dilazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa e che, in caso di relativo accoglimento, solo il pagamento della prima rata determini l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate. Ciò a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

La lettera c) del comma 3 viene, anch'essa, interamente sostituita. Infatti, in un'ottica di massimo favore per i debitori in difficoltà, viene consentito che in caso di decadenza dai piani di ammortamento concessi a decorrere dall'entrata in vigore della disposizione, gli stessi possano ottenere, comunque, a differenza di quanto accade a normativa vigente, un nuovo piano di rateazione: Ciò, a condizione che, al momento della presentazione della relativa istanza, le rate del precedente piano, già scadute alla data di tale presentazione, vengano integralmente saldate. In tal caso naturalmente la dilazione sarà concedibile per un numero di rate non superiore a quello delle rate del vecchio piano non ancora scadute alla medesima data.

Per evitare, comunque, che l'illustrata soppressione del divieto di rateizzare nuovamente un carico dopo che si è verificata la decadenza favorisca un utilizzo strumentale ed elusivo dell'istituto, allo stesso comma 3, viene rimodulato il numero delle rate impagate che importano decadenza, contenendolo in cinque rate, anche non consecutive, in luogo delle attuali otto. La presentazione dell'istanza potrebbe, infatti, essere reiterata ogni qualvolta sia stato dato avvio all'azione di recupero, per beneficiare, con il pagamento della prima rata, della revoca delle procedure medio-tempore intraprese e poi sospendere, per almeno altri otto mesi, il versamento delle somme a debito. Resta ferma, anche in tal caso, la disciplina dettata dal comma 1-quater.



In attuazione di quanto richiesto dalla VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati, alla lett. m) delle osservazioni, dopo il comma 3, è stato inserito il comma 3-bis che prevede che in caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Inoltre, allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue.

In attuazione di quanto richiesto nella lettera o) del parere della VI Commissione Finanze della Camera è stato previsto, al fine di semplificare l'adempimento per i contribuenti e assicurare maggiore certezza e puntualità all'Erario in ordine al pagamento delle rate, che nel caso di rateazione del debito, il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.

Viene, infine, apportata una modifica al comma 2 dell'articolo 39 del D.P.R. n. 602/1973, prevedendo la soppressione della previsione secondo cui gli interessi relativi al periodo di sospensione della riscossione siano riscossi mediante ruolo formato dall'ufficio che ha emesso il provvedimento di sospensione. In tal modo si semplifica, consentendo la riscossione di tali interessi direttamente da parte dell'agente della riscossione, analogamente a quanto avviene per gli interessi di mora.

Non si è ritenuto di accogliere l'osservazione di cui alla lett. h), del parere della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati circa la possibilità di prevedere che il contribuente possa richiedere la rateizzazione delle somme dovute a titolo di secondo acconto ai fini IRPEF e IRES, nonché di chiedere una rateizzazione parziale, al fine di potenziare gli strumenti di flessibilità in tale ambito. La modifica ipotizzata, infatti, comporterebbe maggiori oneri per la finanza pubblica, da quantificare e coprire.

Non si è ritenuto di accogliere l'osservazione di cui alla lett. n), del parere della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati. Al riguardo, si evidenzia che il pagamento della cartella notificata dagli agenti della riscossione mediante F24 comporterebbe uno stravolgimento dell'attuale assetto organizzativo del sistema di riscossione coattiva. Tale previsione potrebbe comportare maggiori oneri a carico dell'Agenzia per i costi di intermediazione, oltre a generare delle problematiche di ordine tecnico/contabile che necessiterebbero di adeguato approfondimento. Resterebbero comunque dovuti gli interi importi da pagare all'agente della riscossione, compreso l'aggio.

Inoltre, si fa presente che i canali di pagamento delle somme affidate in riscossione alle società del Gruppo Equitalia sono già oggi estremamente diffusi e capillari: sportelli agenti della riscossione; rete tabaccai e Sisal/Lottomatica; sportelli di Poste Italiane; servizi home banking delle banche aderenti al servizio CBILL; si segnala, da ultimo, la prossima adesione di Equitalia al nodo SPC dei pagamenti AGID.



Non si è ritenuto, infine, di accogliere le osservazioni di cui al punto 10 del parere della 6^a Commissione Finanze e tesoro del Senato della Repubblica. È opportuno mantenere la semplificazione proposta, che trova puntuale fondamento nello specifico criterio direttivo di cui all'articolo 6, comma 5, della legge n. 23/2014: necessità di semplificare gli adempimenti amministrativi e patrimoniali dei debitori e di armonizzare e omogeneizzare le norme in materia di rateazione. La soluzione individuata (automaticità fino a euro 50.000) risulta rispondente al criterio direttivo. In merito al profilo della semplificazione riserva le esigenze di approfondimento istruttorio e le relative risorse necessarie alle dilazioni di una qualche consistenza economica, individuate in quelle che superano la somma di 50.000 euro, importo peraltro in linea con il limite previsto per il reato di sottrazione fraudolenta (art. 11 d.lgs. n. 74/2000). In merito al profilo della omogeneizzazione si privilegia, almeno per gli importi minori, la rapidità dell'attivazione della rateazione nelle fasi precedenti l'iscrizione a ruolo per la quale non si provvede ad alcuna verifica rispetto ai tempi richiesti da un'istruttoria articolata.



Autotutela (articolo 11)

La modifica normativa è proposta in ragione dell'opportunità di consentire al contribuente, cui sia stato comunicato un provvedimento di autotutela parziale, di potersi avvalere dei benefici previsti dalle singole leggi di imposta.

Viene quindi previsto ai commi 1-*sexies* e seguenti che, nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto, il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca, alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto, sempre che rinunci al ricorso. In caso di ricorso già proposto, è stabilito che le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

Il comma 1-*septies* chiarisce che le nuove disposizioni non si applicano nelle ipotesi individuate all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, relative alla definizione agevolata delle sole sanzioni irrogate contestualmente al recupero del tributo.

Infine, si prevede che l'atto di autotutela parziale non è autonomamente impugnabile, poiché trattasi di una rettifica dell'originaria pretesa impositiva e non di un nuovo atto, sostitutivo del precedente annullato.



Sospensione dei termini per eventi eccezionali (articolo 12)

La norma tende a razionalizzare e uniformare la disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali.

In particolare, viene previsto che, in caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti tributari, previdenziali e assicurativi, siano parallelamente sospesi, per il medesimo periodo, tutti i termini relativi agli adempimenti anche processuali, in favore dei contribuenti, nonché i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, in favore dei diversi enti coinvolti. La disposizione, pertanto, mira a salvaguardare sia gli interessi del contribuente, che può conoscere in modo certo ed in anticipo le modalità di ripresa degli adempimenti a seguito di sospensioni legate ad eventi eccezionali, sia gli interessi della pubblica amministrazione, consentendo il corretto svolgimento delle attività istituzionali.

La norma prevede, inoltre, un termine univoco (30 giorni dal termine del periodo di sospensione) entro cui devono essere effettuati i versamenti interessati dalla sospensione, che è necessariamente più breve rispetto al periodo di sospensione per evitare un rinvio prolungato nei versamenti e tutelare le ragioni dell'Erario.

Tale termine opera esclusivamente qualora non siano emanate specifiche disposizioni circa la ripresa della riscossione, colmando in tal caso una lacuna normativa.

L'inserimento del secondo comma risponde all'esigenza di evitare che si proceda a notificare atti degli enti impositori e cartelle di pagamento nei confronti di soggetti colpiti da eventi eccezionali durante il periodo di difficoltà conseguente all'evento, spostando in avanti gli ordinari termini di decadenza che imporrebbero di procedere comunque alla notifica.

Il terzo comma, infine, sancisce il divieto di notifica delle cartelle di pagamento durante il predetto periodo di sospensione.



Razionalizzazione degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo (articolo 13)

Viene introdotta una revisione della misura dei tassi degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo.

Il tasso di interesse è determinato preferibilmente in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell'intervallo tra lo 0,5 per cento e il 4,5 per cento, determinata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Fino all'emanazione del suddetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle singole leggi d'imposta e il decreto ministeriale del 21 maggio 2009. Per gli interessi di mora si applica il tasso individuato annualmente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

La misura del tasso di interesse può essere rideterminata annualmente con decreto Ministro dell'economia e delle finanze.

In attuazione di quanto previsto nella lettera g) delle osservazioni della VI Commissione Finanze della Camera è stata soppressa la disposizione che ripristinava la previsione secondo cui gli interessi di mora si producono anche con riferimento alle sanzioni pecuniarie tributarie e agli interessi.

In attuazione della condizione della 5^a Commissione Bilancio del Senato, nonché della seconda condizione della V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, è stato modificato l'ultimo comma prevedendo che dall'attuazione della norma non devono derivare "nuovi o maggiori" oneri per la finanza pubblica.



Notifica a mezzo di posta elettronica certificata (articolo 14)

Come suggerito al punto 8 delle osservazioni della 6^a Commissione Finanze e tesoro del Senato è stato inserito un nuovo articolo (Art. 14) finalizzato a potenziare la diffusione dell'utilizzo della posta elettronica certificata nell'ambito delle procedure di notifica, nell'ottica del massimo efficientamento operativo, della riduzione dei costi amministrativi e della tempestiva conoscibilità degli atti da parte del contribuente.

E' stato previsto che la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.

In particolare, per le imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché per i professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Qualora l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulti valido, la notificazione viene eseguita mediante deposito presso la Camera di Commercio competente per territorio. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile.

Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano richiesta, la notifica è eseguita esclusivamente con le suddette modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'agente della riscossione all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.



Disposizioni transitorie (articolo 15)

In relazione alle modifiche apportate dall'articolo 1 del decreto legislativo all'articolo 1, commi da 538 a 540, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, le nuove disposizioni si applicano alle dichiarazioni presentate all'Agente della riscossione successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

Al fine dell'operatività della norma, la decorrenza delle disposizioni di cui all'articolo 2 comma 1 e 3 comma 1 è diversificata a seconda che si tratti di controlli automatizzati (distinguendo quelli relativi ai redditi soggetti a tassazione separata) o di controlli formali e si basa sull'anno di imposta oggetto della dichiarazione fiscale. In virtù della definizione del rapporto tributario, viene precisato che le predette norme non operano in relazione agli atti di adesione, alle conciliazioni giudiziali e alle mediazioni tributarie già perfezionate alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

In relazione alle modifiche apportate dall'articolo 10 alle disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1, 1-quater, 3, le nuove disposizioni trovano applicazione alle dilazioni concesse ovvero ai ruoli consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

In attuazione di quanto previsto nella lettera f) delle osservazioni della VI Commissione Finanze della Camera è stata introdotta la possibilità per il contribuente di chiedere un ulteriore piano di rateazione nel caso di decadenza del primo piano di rateazione concesso, anche con riferimento ai piani di rateazione decaduti nei 24 mesi antecedenti all'entrata in vigore del decreto.



PARERE COMMISSIONE 5^ BILANCIO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Esito	
<p><i>I. presupposto:</i> che la soppressione, disposta dall'articolo 1 del termine di 60 giorni previsto per rispondere al debitore in merito alla richiesta di sospensione non produca effetti negativi sul gettito fiscale in termini di cassa.</p>	<p>NON NECESSITA DI RECEPIMENTO PER I MOTIVI DI SEGUITO ESPOSTI. La modifica apportata al comma 539 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevede la soppressione del termine di 60 giorni, "decorso" il quale l'ente creditore è tenuto a rispondere al debitore, non comporta un allungamento dei tempi necessari per la conclusione della procedura di riscossione, ma anzi produce l'effetto opposto. Infatti, la soppressione di tale termine, che nella realtà limita l'operatività dell'ente creditore, consentirà a quest'ultimo di poter rispondere al debitore senza attendere il decorso dei predetti 60 giorni previsto dalla normativa vigente. Al contempo, alla luce di quanto testé affermato, non si ravvisano effetti negativi in termini di cassa. Stante peraltro il disposto del comma 540 che prevede l'annullamento del ruolo decorsi 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione, senza che il contribuente abbia avuto risposta, il termine di 60 giorni in esame è palesemente ordinatorio.</p>
<p>Condizione: all'articolo 13, comma 6, specificare, conformemente alla prassi contabile che dall'attuazione del citato articolo non devono derivare "nuovi o maggiori oneri" per la finanza pubblica.</p>	<p>ACCOLTA</p>
<p>Osservazione: con riferimento all'articolo 9, la modifica del meccanismo di determinazione dell'aggio configura il rischio di insufficiente compensazione del costo di gestione del servizio di riscossione e, conseguentemente, il possibile emergere di oneri indiretti a carico della finanza pubblica.</p>	<p>ACCOLTA</p>

PARERE 6^ COMMISSIONE FINANZE E TESORO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Osservazioni	Esito
<p>7) In relazione all'articolo 1, relativo alla sospensione legale della riscossione, si chiede di valutare la possibilità di modificare l'abrogazione della disposizione che fa riferimento in maniera generica a "qualsiasi altra causa di inesigibilità" invocabile per l'istanza di sospensione, definendo una analoga norma di chiusura più favorevole al contribuente rispetto all'abrogazione, ma comunque utile ad evitare opportunistiche richieste. In altri termini si potrebbe indicare che "ad eccezione dei casi previsti, la sospensione è disposta per condizioni e situazioni non imputabili al debitore documentabili e verificabili dall'agente di riscossione".</p>	<p>NON ACCOLTA PER I SEGUENTI MOTIVI</p> <p>La disciplina contenuta nell'art. 1 della Legge n. 228 del 2012 venne emanata al fine di dare una tutela immediata - sia pur provvisoria - al contribuente in presenza di situazioni affette da vizi imputabili esclusivamente all'ente creditore o comunque riconducibili a disfunzioni nei flussi di trasmissione telematica dei provvedimenti di sgravio e sospensione all'Agente della riscossione. La formulazione proposta verrebbe, pertanto, non solo ad eccedere la ratio della norma, in quanto consentirebbe al contribuente di avvalersi dell'istituto della sospensione legale anche per vizi imputabili all'Agente della riscossione, ma altresì ad alterare l'iter procedimentale vigente che attribuisce esclusivamente all'ente creditore, proprio in virtù della predetta ratio normativa, la verifica della fondatezza dell'istanza. Inoltre, la formulazione suggerita dalla Commissione non risolve la necessità di evitare l'uso strumentale dell'istituto realizzato con la presentazione di istanze meramente dilatorie. L'agente della riscossione può non riuscire a far fronte a tali istanze poiché privo degli elementi per verificarne la fondatezza, anche solo di massima: la disciplina in commento riguarda infatti la correttezza dei presupposti dell'iscrizione a ruolo e, quindi, atti precedenti all'affidamento del carico allo stesso agente della riscossione. Le casistiche elencate nelle lettere da a) ad e) del comma 538, del resto, nonché le ulteriori ordinarie forme di tutela previste dalla legge, appaiono del tutto idonee ad assicurare piena tutela del debitore nelle ipotesi di gravi disfunzioni operative che possono determinare un'iscrizione a ruolo non dovuta. Infine, si deve anche tenere in considerazione la gravità delle conseguenze (annullamento del credito pubblico) connesse a un eventuale ritardo nel riscontro al richiedente, ritardo che quasi inevitabilmente si determina in caso di anomalo e ingiustificato proliferare di istanze generiche.</p>

<p>8) In merito all'articolo 5 si chiede di valutare la possibilità di prevedere la comunicazione con posta elettronica, <u>con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità della comunicazione</u> da parte del contribuente.</p>	<p>NON ACCOLTA Non appare, infatti, di facile e univoca comprensione la richiesta di "comunicazione con posta elettronica, con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità della comunicazione". Inoltre, in un'ottica di semplificazione, non appare opportuno introdurre ulteriori modalità di comunicazione, tenuto conto della finalità meramente informativa della comunicazione di presa in carico da parte dell'agente della riscossione.</p>
<p>a) punto I – con riguardo all'art. 9, si chiede di valutare l'opportunità di inserire una norma transitoria che, analogamente a quanto accaduto in sede di precedenti modifiche apportate in materia di remunerazione degli agenti della riscossione, consenta di mantenere fermo il precedente regime, limitatamente ai ruoli affidati agli agenti stessi prima del 1° gennaio 2016</p>	<p>ACCOLTA</p>
<p>a) punto II – con riguardo all'art. 9, si chiede di inserire una norma transitoria che, compatibilmente con le esigenze del bilancio dello Stato, preveda forme di integrazione dei ricavi degli agenti della riscossione nel caso in cui non sia possibile garantire l'equilibrio economico e finanziario nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo sistema di remunerazione, fermo restando per gli agenti stessi l'obbligo di proseguire e intensificare i percorsi di efficientamento intrapresi;</p>	<p>ACCOLTA</p>
<p>a) punto III - con riguardo all'art. 9, si chiede di inserire una norma che confermi la regola attualmente vigente per la quale, in caso di annullamento del ruolo, per effetto di provvedimento di sgravio, o in caso di inesigibilità le spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica sono poste a carico degli enti, nonché quella che stabilisce l'anticipazione di tali spese nell'anno successivo a quello di maturazione delle stesse;</p>	<p>ACCOLTA</p>
<p>b) sempre con riferimento all'articolo 9, si chiede di valutare la possibilità di meglio graduare, anche sotto forma di rimborsi spese o di sanzioni, gli oneri posti a carico dei debitori soggetti a procedure di riscossione coattiva in relazione all'attività svolta dall'agente della riscossione, anche al fine di tenere conto dei principi contenuti nell'ordinanza n. 147/2015 della Corte Costituzionale.</p>	<p>NON ACCOLTA Non appare di facile e univoca comprensione la richiesta</p>
<p>10) In relazione all'articolo 10 la Commissione esprime la preoccupazione che la previsione dell'autodichiarazione del contribuente della temporanea situazione di obiettiva difficoltà possa determinare comportamenti opportunistici, in assenza di una verifica dell'agente di riscossione, tenuto</p>	<p>NON ACCOLTA La semplificazione contenuta nel decreto trova puntuale fondamento nello specifico criterio direttivo di cui all'articolo 6, comma 5, della legge n. 23/2014 (necessità di semplificare gli adempimenti</p>

<p>conto della soglia comunque non modesta di somme iscritte a ruolo (50.000 euro). Si propone quindi che la possibilità di ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica possa essere concessa dall'agente di riscossione fino ad un massimo di settantadue rate solo se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà indipendentemente dal valore delle somme iscritte a ruolo.</p>	<p>amministrativi e patrimoniali dei debitori e di armonizzare e omogeneizzare le norme in materia di rateazione).</p> <p>Quanto all'esigenza della semplificazione e di miglioramento del rapporto costi/benefici, la norma consente di limitare l'attività istruttoria (e l'impiego delle relative risorse umane ed economiche) alle sole richieste di dilazioni di una certa rilevanza economica (che si ritiene di poter quantificare in 50.000 euro, importo peraltro in linea con il limite previsto per il reato di sottrazione fraudolenta di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74/2000).</p> <p>Quanto al profilo della omogeneizzazione si privilegia, almeno per gli importi minori, la rapidità dell'attivazione della rateazione nelle fasi precedenti l'iscrizione a ruolo per la quale non si provvede ad alcuna verifica rispetto ai tempi richiesti da un'istruttoria articolata.</p>
---	--

PARERE COMMISSIONE 5^ BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Condizioni	Esito
<p>All'articolo 9, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."</p>	<p>ACCOLTA</p>
<p>All'articolo 13, comma 6, specificare, conformemente alla prassi contabile che dall'attuazione del citato articolo non devono derivare "nuovi o maggiori oneri" per la finanza pubblica.</p>	<p>ACCOLTA</p>

PARERE VI COMMISSIONE FINANZE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Osservazioni	Esito
<p>a) con riferimento all'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, il quale novella in più parti la vigente disciplina dell'istituto della sospensione legale della riscossione, valuti il Governo l'opportunità di rivedere il termine entro il quale il debitore può presentare la domanda di sospensione della riscossione, a pena di decadenza</p>	ACCOLTA
<p>c) con riferimento all'articolo 3, comma 3, lettera b), dello schema di decreto, la quale, nell'ambito della disciplina del cosiddetto «inadempimento lieve», in base alla quale esso non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione delle somme dovute se è dovuto a tardivo versamento della prima rata, non superiore a cinque giorni, valuti il Governo l'opportunità di ampliare da cinque a dieci giorni il predetto termine;</p>	ACCOLTA PARZIALMENTE (il termine per il lieve inadempimento è stato fissato in 7 giorni)
<p>d) punto I – con riguardo all'art. 9, si chiede di valutare l'opportunità di inserire una norma transitoria che, analogamente a quanto accaduto in sede di precedenti modifiche apportate in materia di remunerazione degli agenti della riscossione, consenta di mantenere fermo il precedente regime, limitatamente ai ruoli affidati agli agenti stessi prima del 1° gennaio 2016</p>	ACCOLTA
<p>d) punto II – con riguardo all'art. 9, si chiede di inserire una norma transitoria che, compatibilmente con le esigenze del bilancio dello Stato, preveda forme di integrazione dei ricavi degli agenti della riscossione nel caso in cui non sia possibile garantire l'equilibrio economico e finanziario nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo sistema di remunerazione, fermo restando per gli agenti stessi l'obbligo di proseguire e intensificare i percorsi di efficientamento intrapresi;</p>	ACCOLTA
<p>d) punto III - con riguardo all'art. 9, si chiede di inserire una norma che confermi la regola attualmente vigente per la quale, in caso di annullamento del ruolo, per effetto di provvedimento di sgravio, o in caso di inesigibilità le spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica sono poste a carico degli enti, nonché quella che stabilisce l'anticipazione di tali spese nell'anno successivo a quello di maturazione delle stesse;</p>	ACCOLTA
<p>e) sempre con riferimento all'articolo 9, si chiede di valutare la possibilità di meglio graduare, anche sotto forma di rimborsi spese o di sanzioni, gli oneri posti a carico dei debitori soggetti a procedure di riscossione coattiva in</p>	NON ACCOLTA Non appare di facile e univoca comprensione la richiesta

<p>relazione all'attività svolta dall'agente della riscossione, anche al fine di tenere conto dei principi contenuti nell'ordinanza n. 1477/2015 della Corte Costituzionale.</p>	<p>ACCOLTA PARZIALMENTE</p>
<p>f) con riferimento all'articolo 10 dello schema, recante modifiche alla vigente disciplina della dilazione delle somme iscritte a ruolo, il quale, al comma 1, lettera a), numero 3), prevede, tra l'altro, che, in caso di decadenza dai piani di ammortamento concessi a decorrere dall'entrata in vigore della disposizione, i contribuenti possano ottenere comunque un nuovo piano di rateazione, a condizione che, al momento della presentazione della relativa istanza, le rate del precedente piano, già scadute alla data di tale presentazione, vengano integralmente saldate, valuti il Governo l'opportunità di estendere la possibilità, per il contribuente, di chiedere un ulteriore piano di rateazione, nel caso di decadenza del primo piano di rateazione concesso, anche con riferimento ai piani di rateazione delle somme dovute a seguito di acquisiscenza o di accertamento con adesione, limitatamente a quelli decaduti a partire dai 24 mesi precedenti l'entrata in vigore del decreto legislativo, alle medesime condizioni previste dal predetto comma 1, lettera a), numero 3).</p>	<p>ACCOLTA</p>
<p>g) si chiede la soppressione del comma 5 dell'articolo 13 dello schema di decreto, il quale ripristina la previsione secondo cui gli interessi di mora si producono anche con riferimento alle sanzioni pecuniarie tributarie e agli interessi, ora esclusi dalla normativa vigente;</p>	<p>NON ACCOLTA La modifica ipotizzata comporterebbe maggiori oneri per la finanza pubblica, da quantificare e coprire.</p>
<p>h) si chiede di prevedere la possibilità, per il contribuente, di chiedere la rateizzazione delle somme dovute a titolo di secondo acconto ai fini IRPEF e IRES, nonché di prevedere in tale ambito anche la possibilità di chiedere una rateizzazione parziale, al fine di potenziare gli strumenti di flessibilità in tale ambito;</p> <p>i) con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera a), dello schema di decreto, il quale prevede che l'accertamento diventa esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, in luogo di sessanta giorni dalla notifica, valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'esecutività della cartella di pagamento dopo centoventi giorni dalla notifica della cartella stessa;</p>	<p>NON ACCOLTA Non si rilevano valide ragioni per differire di ulteriori 60 giorni il termine entro il quale, a seguito della notifica della cartella, il debitore deve provvedere al pagamento se non vuole incorrere in mora ed essere soggetto all'azione esecutiva dell'agente della riscossione. Il termine attuale (60 giorni dalla notifica) risulta coerente con quello per proporre</p>

	<p>ricorso. Si ritiene che il suo differimento costituisca un ingiustificato ostacolo a un tempestivo recupero dei carichi di cui si è omesso il pagamento, senza comportare alcun vantaggio per il contribuente che versa in situazione di obiettiva difficoltà ad adempiere, che può già fruire della rateazione di cui all'articolo 19 del DPR n. 602/1973.</p>
<p>l) valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'esecutività dell'avviso di intimazione dopo trenta giorni dalla notifica, nonché di prolungare la sua validità ad un anno;</p>	<p>NON ACCOLTA</p> <p>L'avviso di intimazione viene emesso nei confronti del contribuente che, oltre ad essere inadempiente nel pagamento della cartella, è altresì rimasto inattivo a fronte della possibilità di chiedere la rateazione delle somme dovute. La piena tutela delle ragioni del debitore è, infatti, già realizzabile nei 60 giorni successivi alla notifica della cartella nella sua funzione di titolo esecutivo. Poiché la notifica dell'avviso di intimazione è funzionale a rinnovare l'efficacia di un titolo esecutivo (la cartella) già formalmente notificato e evidentemente non sospeso in via amministrativa o giudiziale, il termine di legge di 5 giorni per provvedere al pagamento risulta pienamente coerente con le predette esigenze di tutela.</p> <p>Il suo differimento a 30 giorni, peraltro, renderebbe ingestibile la conclusione delle operazioni di pignoramento presso terzi, da porre in essere ai sensi dell'articolo 48-bis del DPR n. 602/1973, in tutti i casi, non infrequenti, in cui, al momento della segnalazione da parte della PA debitrice del soggetto iscritto a ruolo, il titolo esecutivo non sia più efficace e vada, pertanto, rinnovato; si ricorda che, ai sensi della specifica disciplina, il pignoramento in esame deve essere notificato entro 30 giorni dalla segnalazione dell'inadempienza, termine oltre il quale la PA è, comunque, legittimata a provvedere al pagamento.</p> <p>Relativamente alla proposta di prolungare la validità dell'avviso di intimazione di un anno, si esprime parimenti parere negativo in quanto l'avviso di intimazione è prodromico all'avvio delle procedure esecutive.</p> <p>Tra l'altro, già il termine attuale è maggiore di quello previsto, per il precepto, dall'articolo 481 del codice di procedura civile (90 giorni).</p>
<p>m) con riferimento all'ipotesi di sospensione cautelare della cartella o della intimazione di pagamento disposta dal giudice tributario, valuti il</p>	<p>ACCOLTA</p>

<p>Governo l'opportunità di prevedere che, al termine di tale sospensione, il pagamento delle rate dovute si riavvii senza considerare scaduti i pagamenti non effettuati per effetto della sospensione stessa, riprendendo i pagamenti dalla prima rata non pagata, con conseguente modifica del piano di rateazione, mantenendo inalterati la numerazione e il numero totale delle rate previste, fatti peraltro salvi gli interessi maturati durante il periodo di sospensione cautelare;</p>	
<p>n) valuti il Governo l'opportunità di introdurre la possibilità di effettuare il pagamento della cartella di pagamento anche attraverso il modello F24, al fine di semplificare l'adempimento per i contribuenti;</p>	<p>NON ACCOLTA</p> <p>Il pagamento della cartella notificata dagli agenti della riscossione mediante F24 comporterebbe uno stravolgimento dell'attuale assetto organizzativo del sistema di riscossione coattiva. Tale previsione potrebbe comportare maggiori oneri a carico dell'Agenzia per i costi di intermediazione, oltre a generare delle problematiche di ordine tecnico/contabile che necessiterebbero di adeguato approfondimento. Resterebbero comunque dovuti gli interi importi da pagare all'agente della riscossione, compreso l'aggio.</p> <p>Inoltre, si fa presente che i canali di pagamento delle somme affidate in riscossione alle società del Gruppo Equitalia sono già oggi estremamente diffusi e capillari: sportelli agenti della riscossione; rete tabaccai e Sisal/Lottomatica; sportelli di Poste Italiane; servizi home banking delle banche aderenti al servizio CBILL; si segnala, da ultimo, la prossima adesione di Equitalia al nodo SPC dei pagamenti AGID.</p>
<p>o) valuti il Governo l'opportunità di introdurre la possibilità che il pagamento delle rate, nel caso di rateazione del debito, sia effettuato anche mediante domiciliazione su conto corrente indicato dal debitore, anche in questo caso per semplificare l'adempimento per i contribuenti e assicurare maggiore certezza e puntualità all'Esercizio in ordine al pagamento delle rate.</p>	<p>ACCOLTA</p>

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Oggetto: decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione

Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A. Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

Ai fini di una migliore comprensione degli istituti oggetto di revisione da parte del decreto legislativo in esame, preliminarmente è opportuno rappresentare che attualmente le principali fonti normative in materia di riscossione sono le seguenti:

- ✓ decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 recante *“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”*;
- ✓ decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 recante *“Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337”*;
- ✓ decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 recante *“Riordino del servizio nazionale della riscossione”*;
- ✓ decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante *“Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”* (in particolare, art. 3 *“Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione”*);
- ✓ decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”* (in particolare, l'art. 29, rubricato *“Concentrazione della riscossione nell'accertamento”*).



In particolare, il decreto-legge n. 203 del 2005 ha rappresentato un importante cambiamento nella gestione della riscossione coattiva prevedendo la soppressione - a decorrere dal 1° ottobre 2006 - del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e disponendo che le relative funzioni fossero attribuite all'Agenzia delle entrate operante attraverso l'affidamento del servizio ad un nuovo organismo di diritto privato Riscossione Spa (oggi Equitalia Spa), interamente partecipato da Agenzia delle entrate (51%) e Inps (49%).

Ciò premesso, con riferimento ai problemi da risolvere e alle criticità riscontrate, si osserva quanto segue:

1) il sistema di remunerazione degli agenti della riscossione è attualmente regolato dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, 112. Recentemente sono stati evidenziati nell'art. 17 citato profili di illegittimità costituzionale per irragionevolezza (artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione), in particolare perché vi sarebbe una sproporzione non giustificata economicamente tra l'aggio dell'1% e dell'8% a seconda della spontaneità o meno del pagamento a mezzo ruolo e, comunque, perché l'aggio nella misura dell'8%, a carico integrale del debitore in caso di mancato pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, non avrebbe alcun tetto in termini relativi. E' stato, altresì, paventato che tale aggio potesse essere considerato "aiuto di Stato", suscettibile di falsare il gioco della concorrenza, pertanto incompatibile con le regole dell'Unione Europea e, quindi, tacciabile di illegittimità;

2) l'impianto normativo in materia di rateazione dei debiti tributari, escluso per talune tipologie d'imposta, ivi comprese le disposizioni riguardanti le conseguenze relative al mancato pagamento delle rate, è stato posto in discussione per la sua rigidità, anche a seguito del periodo di crisi congiunturale che ha coinvolto il sistema Paese;

3) per ciò che attiene alle dilazioni di pagamento afferenti ai carichi affidati all'agente della riscossione, la regolamentazione relativa è oggi contenuta nell'articolo 19 del DPR n. 602/1973. Si interviene in materia in ragione del contesto di grave congiuntura economica in cui versa il Paese, in quanto le disposizioni che prevedono la decadenza dai piani di ammortamento risultano particolarmente rigorose



ed inopportune. E' stata segnalata da parte di numerosi contribuenti la disponibilità a riprendere il pagamento di rate scadute quale alternativa alla decadenza e alla definitiva insolvenza.

L'attuale situazione economica, proprio nel momento in cui la liquidità appare un problema enorme per una grande quantità di imprese e cittadini, fa sì poi che i contribuenti avvertano come soprusi quelli che in realtà sono misure propedeutiche all'esecuzione dovute a seguito del mancato pagamento dei tributi.

B. Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

La legge 11 marzo 2014, n. 23, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita.

Tra i principi e criteri direttivi generali la legge delega, infatti, pone:

- la *“tendenziale generalizzazione del meccanismo della compensazione tra crediti d'imposta spettanti al contribuente e debiti tributari a suo carico”* (art. 1, comma 1, lett. d);
- l'attuazione di *“una complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell'attuazione e dell'accertamento relativa alla generalità dei tributi”* in funzione del raggiungimento degli obiettivi di semplificazione e riduzione degli adempimenti, di certezza del diritto nonché di uniformità e chiarezza nella definizione delle situazioni giuridiche soggettive attive e passive dei contribuenti e delle funzioni e dei procedimenti amministrativi (art. 3, comma 1, lett. a);
- l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari, in coerenza con la finalità della lotta all'evasione fiscale e contributiva e con quella di garantire la certezza, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione (art. 6, comma 5).

Il presente schema di decreto legislativo introduce alcune modifiche per la semplificazione e la razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dei principi e criteri della legge delega, intervenendo prevalentemente sugli istituti della sospensione legale, della sospensione dei termini per eventi eccezionali,



della rateazione e dilazione di pagamento, del c.d. "errore scusabile", sui costi del servizio di riscossione e sulla disciplina degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo.

Gli obiettivi che si pone il decreto in esame sono:

- 1) razionalizzazione e semplificazione della disciplina della rateazione;
- 2) ampliamento dell'ambito applicativo dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari;
- 3) revisione delle conseguenze in caso di inadempimento e di ritardo di breve durata o di errori di limitata entità nel versamento delle rate;
- 4) possibilità di ottenere un nuovo piano di rateazione per coloro che, trovandosi in difficoltà estreme, decadono dai piani concessi;
- 5) revisione dei criteri di remunerazione del sistema nazionale della riscossione;
- 6) semplificazione della disciplina degli interessi;
- 7) revisione dell'istituto della sospensione legale della riscossione per garantire una maggiore certezza e semplicità nei tempi e nelle modalità di riscossione;
- 8) introduzione di una norma sistematica in tema di sospensione dei termini in ipotesi di calamità o altri eventi straordinari;
- 9) riduzione della conflittualità con i contribuenti.

Con particolare attenzione alla remunerazione del sistema della riscossione, l'obiettivo che si pone il decreto in esame è quello di rendere chiaro e trasparente tale sistema, diminuendo l'onere a carico dei debitori iscritti a ruolo, con la conseguenza di rendere immune la relativa disciplina normativa da possibili censure di incostituzionalità e riducendo al contempo la pressione fiscale sui debitori iscritti a ruolo.

In tale contesto, la norma proposta rimodula e modifica radicalmente i criteri di remunerazione del sistema nazionale della riscossione, oramai completamente in mano pubblica, agganciandoli all'effettivo costo del servizio e riducendo significativamente la misura dell'aggio gravante sui debitori. Tale aggio passa dall'otto per cento sulle somme iscritte a ruolo rimosse e sui relativi interessi di mora al sei per cento (tale percentuale si abbatte del 50% in caso di pagamento



effettuato entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella). In proposito si fa presente che, in termini generali e a valori nominali, su volumi di riscossione da ruolo annui pari a circa 8 miliardi di euro, l'incidenza di due punti percentuali è stimabile in 160 milioni di euro di minore impatto.

Con riferimento all'istituto della rateizzazione, invece, l'obiettivo è quello di armonizzare la relativa disciplina, uniformando tra gli istituti il numero minimo di rate e il termine di scadenza delle rate successive alla prima. Inoltre, la facoltà di rateizzare viene estesa anche a tipologie d'imposta che prima non la prevedevano. Ulteriore obiettivo è quello di introdurre un'unica norma che regola le conseguenze degli inadempimenti nei pagamenti rateali delle somme dovute escludendo, in particolare, la decadenza dal beneficio della rateazione in caso di "lieve inadempimento", cioè nel caso di tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni, o di insufficiente versamento di una rata, per una frazione non superiore al tre per cento e, in ogni caso, a diecimila euro.

Con riguardo, invece, alla dilazione delle somme iscritte a ruolo, l'obiettivo del decreto in parola è quello di potenziare e semplificare gli adempimenti a carico dei debitori che si avvalgano della relativa facoltà. In tal caso, il *target* di riferimento è costituito dai debitori che si avvalgono della facoltà di dilazionare le somme iscritte a ruolo (dal 2008 ad oggi le rateazioni concesse ammontano a quasi cinque milioni). In particolare, per assicurare maggiore snellezza e velocità nelle procedure finalizzate ad accordare al debitore in difficoltà la ripartizione del pagamento in rate, vengono semplificati normativamente i meccanismi di accesso e, in un'ottica di massimo favore per i debitori, viene consentito che, in caso di decadenza dai piani di ammortamento, gli stessi possano ottenere, a differenza di quanto accade in base alla normativa vigente, un nuovo piano di rateazione, a condizione che, al momento della presentazione della relativa istanza, le rate del precedente piano, già scadute, vengano saldate. Naturalmente in tal caso la dilazione sarà concedibile per un numero di rate non superiore a quello del vecchio piano non ancora scadute alla medesima data.

Per evitare, comunque, che l'illustrata soppressione del divieto di rateizzare nuovamente un carico - dopo che si è verificata la decadenza - favorisca un utilizzo



strumentale ed elusivo dell'istituto, viene rimodulato il numero delle rate non pagate che importano decadenza, contenendolo in cinque rate, anche non consecutive, in luogo delle attuali otto.

Nel complesso, l'intervento normativo è dunque finalizzato a creare un sistema di riscossione improntato a una sempre maggiore *tax compliance*, con istituti che, da un lato, favoriscano il pagamento da parte del contribuente e lo inducano il più possibile a provvedere «spontaneamente», magari in forma rateizzata ampia e vantaggiosa, dall'altro garantiscano anche per gli enti creditori una maggiore certezza e semplicità nei tempi e nelle modalità di riscossione.

Circa i tempi di attuazione delle disposizioni in parola, la norma afferente alla remunerazione di competenza delle società del Gruppo Equitalia dovrebbe riguardare i ruoli affidati dalla data di entrata in vigore del decreto delegato, così come quella concernente il nuovo regime di accesso alla dilazione di pagamento dovrebbe riferirsi alle istanze presentate sempre dalla data di entrata in vigore del decreto delegato.

Per quanto attiene alla quantificazione degli effetti, sia nel breve che nel medio-lungo periodo si stima un aumento del numero dei contribuenti che usufruiranno dell'istituto della rateizzazione, con conseguenti benefici sia in capo a questi ultimi che allo Stato. Ciò è dovuto al fatto che sarà possibile rateizzare debiti afferenti a imposte che prima non potevano essere oggetto di rateazione. Inoltre, i contribuenti non decadranno più dal beneficio della rateazione nel caso di "lieve inadempimento". Infine, nell'ipotesi di somme iscritte a ruolo, essi potranno beneficiare di un nuovo piano di rateizzazione anche se sono già decaduti da un precedente piano. A ciò si aggiunga anche la riduzione dell'aggio, che potrebbe incidere sulla *tax compliance*.

C. Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

Si osserva al riguardo che il raggiungimento dei risultati attesi dall'introduzione della regolamentazione sarà rilevabile dai dati contenuti nel sistema



informativo che vede coinvolti il Ministero dell'economia e delle finanze, le Agenzie fiscali ed Equitalia.

Inoltre, la norma che dispone la revisione dei criteri di remunerazione dei costi del sistema nazionale della riscossione prevede che entro il 31 gennaio di ciascun anno, Equitalia Spa, previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze, determina, approva e pubblica sul proprio sito web i costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri e i parametri per la determinazione dei costi e quelli in relazione ai quali si possono modificare in diminuzione le quote percentuali per la determinazione dell'aggio.

Con riguardo alle rateazioni *ante* ruolo, gli obiettivi saranno monitorati quantitativamente e qualitativamente dall'amministrazione finanziaria attraverso gli strumenti informatici e nell'ambito delle relative procedure a sua disposizione. Verrà valutato l'impatto della novella normativa rispetto alla disciplina previgente, anche tramite raffronto tra il numero delle rateazioni concesse dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo in parola rispetto a quelle concesse durante la previgente disciplina. Sarà importante, inoltre, valutare l'impatto nell'ordinamento giuridico dell'introduzione del c.d. "lieve inadempimento", che permetterà al contribuente di non decadere dai benefici della rateazione nel caso di tardivo versamento della prima rata (non superiore a sette giorni) o insufficiente versamento della stessa (per una frazione non superiore al tre per cento e, in ogni caso, a diecimila euro).

Stessa cosa dicasi per l'agente della riscossione, che monitorerà gli obiettivi con riferimento alle somme iscritte a ruolo. In questo ambito sarà importante valutare l'indicatore dell'utilizzo da parte del contribuente dell'istituto che gli permette di poter ottenere una nuova rateizzazione anche se è già decaduto da un precedente piano, a condizione che paghi le rate scadute. Sarà opportuno, infine, monitorare il riscosso alla luce della riduzione dell'aggio dall'8% al 6%.

Si evidenzia, infine, l'obbligo del Ministero dell'economia e delle finanze, contenuto nell'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, di fornire



annualmente al Parlamento una relazione annuale sullo stato dell'attività di riscossione.

D. Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

Destinatari dell'intervento sono:

- 1) i contribuenti, persone fisiche e soggetti diversi, nazionali e non;
- 2) il Ministero dell'economia e delle finanze;
- 3) le Agenzie fiscali e gli agenti della riscossione;
- 4) per quanto attiene alla revisione degli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione, gli enti impositori diversi dallo Stato (in particolare, Comuni e Regioni) e dalle Agenzie fiscali, compresi gli enti previdenziali ed assistenziali (INPS, INAIL).

Sulla quantificazione degli effetti si rileva che il provvedimento riguarderà tutti i contribuenti, ai quali si applicheranno le nuove modifiche normative in tema di dilazione e rateizzazione dei debiti tributari. Per quel che riguarda i soggetti pubblici, invece, le nuove misure non comportano l'esigenza di impiantare un sistema molto più complesso rispetto a quello già in loro dotazione.

Sezione 2 - Procedure di consultazione

L'elaborazione delle misure contemplate dal decreto legislativo in esame, oltre che costituire il frutto dell'attuazione dei criteri dettati a tal fine dalla legge delega, rappresentano anche il prodotto di un confronto nel contesto di un gruppo di lavoro costituito tra l'Amministrazione finanziaria e i rappresentanti degli agenti della riscossione. Naturalmente i contributi forniti in seno al gruppo di lavoro sono stati valorizzati nella misura in cui hanno focalizzato l'attenzione su profili idonei al rispetto dei criteri di delega, tenendo conto dell'interesse generale e non particolare.

Non sono state poste in essere specifiche procedure di consultazione con la platea dei debitori interessati, ma, da un lato, la necessità dell'intervento è stata indirettamente desunta dalle censure al sistema normativo di remunerazione operate in sede giurisdizionale; dall'altro, l'opportunità dello stesso intervento è stata desunta dalle richieste di riduzione dell'aggio e dalla necessità di un maggior favore nella



concessione delle dilazioni di pagamento da ruolo, in più riprese e da più fonti pubblicamente formulate.

Sezione 3 - La valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione («Opzione zero»)

Tale opzione non è stata presa in considerazione, tenuto conto che l'emanazione del decreto delegato costituisce adempimento opportuno di attuazione della legge delega e stante l'impellente necessità dell'intervento normativo per quanto riguarda:

- il sistema della remunerazione, a causa delle censure di incostituzionalità pendenti;
- la dilazione di pagamento, a causa della necessità di risolvere alcune problematiche evidenziate nella pratica attuazione delle disposizioni di legge e dei reiterati interventi del Legislatore che, nel corso dell'anno 2014, ha emanato disposizioni di carattere eccezionale proprio al fine di consentire ai soggetti decaduti da un piano di dilazione di riprendere a pagare a rate (art. 11-*bis*, D.L. n. 66/2014; art. 10, d.l. n. 192/2014).

Sezione 4 - Opzioni alternative di intervento regolatorio

Non sono state valutate opzioni alternative di intervento regolatorio, in quanto lo stesso si sostanzia nell'applicazione dei criteri direttivi fissati nella legge delega.

Opzioni alternative a quella delineate e di maggior favore per i debitori, per altri aspetti auspicabili, scontano tuttavia problemi di attuabilità legati ai maggiori oneri che determinano a carico del bilancio delle società agenti della riscossione e, in considerazione dell'inclusione delle stesse nel consolidato economico ISTAT, del bilancio pubblico.

Sezione 5 - La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla



possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;

Lo schema di intervento proposto è obbligatorio, sia nella forma che nel contenuto, in quanto recepisce e attua le previsioni della legge delega.

Nel complesso gli interventi normativi in esame comportano, a beneficio di tutti i destinatari delle disposizioni del decreto, un alleggerimento degli oneri amministrativi, attraverso la complessiva razionalizzazione e semplificazione del sistema della riscossione.

Deve, infatti, ritenersi che i benefici connessi all'ampliamento dell'istituto della dilazione di pagamento, alla revisione dei criteri di remunerazione del sistema nazionale della riscossione e alla conseguente riduzione degli oneri che gravano sui contribuenti, e alla semplificazione della disciplina degli interessi siano notevolmente superiori agli eventuali oneri di gestione.

Le principali novità introdotte con il decreto in esame (ampliamento dell'istituto della rateizzazione, possibilità di ottenere un nuovo piano di rateazione per coloro si trovano in difficoltà economiche, revisione dei criteri di remunerazione del sistema nazionale della riscossione, ecc.), sono coerenti con l'attuale congiuntura economica e tendono a fornire adeguati strumenti di tutela per il contribuente in relazione al variare del quadro economico e finanziario.

Ferma la necessità di intervenire attraverso il decreto delegato, l'intervento proposto comporta, per le persone fisiche e le imprese, i seguenti vantaggi e minori oneri:

1) risparmio netto del 2% all'atto del pagamento delle somme iscritte a ruolo decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento e dell'1,65% per i pagamenti tempestivi, con parallela, sostanziale neutralità per i bilanci degli enti coinvolti. Come già precisato nella sezione 1, lett. B), tale riduzione a valori nominale, su volumi di riscossione da ruolo annui pari a circa 8 miliardi di euro, comporta una riduzione degli oneri gravanti su cittadini e imprese stimabile in 160 milioni di euro annui;

2) risparmio dei tempi e dei costi amministrativi a carico dei debitori per



l'accesso all'istituto della dilazione;

3) possibilità di continuare a fruire del beneficio della dilazione anche per coloro che, in ragione della crisi, dovessero incorrere nella decadenza. Si rileva in proposito che dal 2008 ad oggi su circa cinque milioni di rateazioni concesse circa un milione e mezzo sono state interessate da decadenza.

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

Le disposizioni non contengono interventi specificamente mirati alle micro, piccole e medie imprese, che sono tuttavia incluse, al pari di ogni altro contribuente, nel novero dei potenziali destinatari dell'intervento. Pertanto, tutti i benefici apportati dal decreto delegato in esame si estenderanno automaticamente anche ai predetti soggetti.

C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese;

Premesso che per "onere informativo", ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2013, si intende "*qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione*", si evidenzia che, per effetto delle disposizioni del decreto, non sono stati introdotti oneri procedurali, informativi o nuovi costi amministrativi di particolare rilevanza a carico dei contribuenti, anzi per rispondere ad esigenze di semplificazione viene incentivato l'utilizzo di modalità telematiche per la trasmissione degli atti.

In particolare, si sottolinea che, per effetto delle modifiche all'art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973 apportate dal decreto legislativo in esame, il contribuente potrà ottenere la dilazione delle somme iscritte a ruolo - per importi non superiori a cinquantamila euro - dichiarando semplicemente di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, senza fornire alcuna documentazione al riguardo.



D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio

Gli interventi normativi in esame vengono incontro ai contribuenti, comprese le imprese, al fine di far fronte al pagamento dei debiti tributari. Per tali motivi, al momento non si rinvencono aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria, né situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta.

Sezione 6 - L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Gli interventi in esame, avendo come destinatari tutti i contribuenti e le imprese, senza alcuna distinzione o eccezione, non incidono sul corretto funzionamento concorrenziale dei mercati e non provocano distorsioni della concorrenza. Al contrario, tali nuove misure si pongono nell'ottica di promuovere il rilancio dell'economia del Paese.

Come rappresentato, un sistema di riscossione improntato ad una sempre maggiore *compliance*, con istituti che da un lato favoriscano il pagamento da parte del contribuente e lo inducano il più possibile a provvedere «spontaneamente», magari in forma rateizzata ampia e vantaggiosa, e dall'altro garantiscano anche per l'erario una maggiore certezza e semplicità nei tempi e nelle modalità di riscossione, garantiscono ai contribuenti e agli operatori un sistema fiscale maggiormente efficiente, con evidenti benefici in termini di competitività del sistema Paese nel suo complesso.

In conseguenza di tali affermazioni, la novella normativa non limita il numero o la tipologia dei fornitori di un determinato bene o servizio, non riduce le possibilità competitive dei fornitori e gli incentivi di questi ultimi a competere.

Infine, l'intervento regolatorio non incide direttamente sul sistema delle imprese per quanto concerne la competitività internazionale.

Sezione 7 - Le modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A. Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio



I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio in esame sono:

- il Ministero dell'economia e della finanze, in quanto provvede alla emanazione dei decreti attuativi;
- le Agenzie fiscali, in qualità di enti attuatori ed impositori;
- gli altri enti impositori, compresi quelli territoriali e quelli previdenziali ed assistenziali;
- gli agenti della riscossione.

B. Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

Tutte le informazioni relative all'adozione del decreto sono pubblicate e/o accessibili sui siti internet ed intranet del Ministero dell'economia e delle finanze e sulla banca dati Ce.R.D.E.F. del predetto Ministero.

Si provvederà a divulgare le iniziative sensibilizzando gli organi di informazione con specifiche campagne mirate e coinvolgendo le associazioni professionali di categoria nell'ambito della rete di relazioni già presente. *In primis* verranno emanati documenti di prassi amministrativa che illustreranno, anche a beneficio delle strutture amministrative competenti, la portata e l'ambito applicativo degli interventi.

C. Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il controllo e il monitoraggio sarà effettuato dai soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio, compreso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'agente della riscossione, che si avvarranno delle strutture e delle procedure del sistema della fiscalità. L'andamento delle rateazioni, nonché i flussi relativi agli incassi, verrà monitorato attraverso le procedure già in essere. Al riguardo, si veda anche quanto affermato *supra* (sez. 1, lett. C).

Si specifica che tale attività non comporterà maggiori oneri per la finanza pubblica.

D. Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento



regolatorio

Il decreto non presenta meccanismi di revisione automatica. A tal fine potrebbero soccorrere le elaborazioni e relazioni periodicamente predisposte dagli agenti della riscossione.

E. Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerate ai fini della VTR

L'aspetto prioritario da monitorare è rinvenibile nell'auspicato incremento degli incassi da ruolo nonché nel più ampio accesso all'istituto della dilazione del pagamento a seguito della semplificazione delle fasi a ciò propedeutiche ed in conseguenza del venir meno dell'effetto preclusivo connesso alla decadenza dal beneficio concesso.

Tale monitoraggio sarà effettuato nell'ambito della relazione annuale di cui all'articolo 3, comma 14, del d.l. n. 203/2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2005.

Sezione 8. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

La disposizione non riguarda il recepimento di normativa europea e comunque non si pone in contrasto con la stessa.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Amministrazione proponente: Ministero dell'economia e delle finanze.

Titolo: Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVA DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo

Il presente decreto legislativo è emanato in attuazione dei principi di delega contenuti nella legge 11 marzo 2014, n. 23, per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

Gli obiettivi sostanziali perseguiti dall'intervento normativo delegato possono così sintetizzarsi:

- 1) razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell'attuazione e dell'accertamento dei tributi;
- 2) semplificazione e riduzione degli adempimenti a carico del contribuente;
- 4) armonizzazione e omogeneizzazione delle norme in materia di rateizzazione dei debiti tributari;
- 5) ampliamento dell'ambito applicativo dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari;
- 6) riduzione del divario esistente in materia di rateazione delle somme dovute tra i vari istituti definatori della pretesa tributaria;
- 7) previsione che ritardi di breve durata ovvero errori di limitata entità nel versamento delle rate non comportino l'automatica decadenza dal beneficio della rateizzazione;
- 8) possibilità per il contribuente di rateizzare le somme dovute anche se è già decaduto da un precedente piano di rateizzazione;
- 9) revisione dei criteri di remunerazione del sistema nazionale della



riscossione;

10) semplificazione e omogeneizzazione della disciplina degli interessi;

11) revisione dell'istituto della sospensione legale della riscossione, al fine di garantire certezza, semplicità e celerità nei tempi e nelle modalità di riscossione;

12) introduzione di una norma sistematica che disciplina la sospensione dei termini in ipotesi di calamità o altri eventi straordinari.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Le principali fonti normative in materia di riscossione coattiva sono le seguenti:

- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 recante *“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”*;
- Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 recante *“Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo a norma dell’art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337”*;
- Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 recante *“Riordino del servizio nazionale della riscossione”*;
- Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante *“Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”* (in particolare, art. 3 *“Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione”*);
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, recante *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”* (in particolare, art. 29 *“Concentrazione della riscossione nell’accertamento”*).

Al riguardo, si segnala che a seguito della riforma del sistema della riscossione (art. 3 del decreto-legge n. 203 del 2005) la riscossione dei tributi è passata dai soggetti privati (titolari di concessione) all’Agenzia delle entrate, che la effettua mediante la società Riscossione S.p.A. - operante dal 1° ottobre 2006 e interamente partecipato da Agenzia delle entrate (51%) e Inps (49%), oggi denominata Equitalia S.p.A. - e attraverso le società da essa partecipate.



3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Il presente decreto modifica la disciplina della riscossione, tramite intervento in generale sulla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e sul decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché su alcune specifiche norme quali, l'art. 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 (Rateazione delle somme dovute), l'art. 29, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 (Concentrazione della riscossione nell'accertamento), l'art. 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423 (Sospensione della riscossione - Sgravio - Commutazione dell'atto di irrogazione), l'art. 38 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Dilazione di pagamento), l'art. 2-*quater* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 (Autotutela) e l'art. 1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo).

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il decreto non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali relativi al sistema tributario italiano.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Le disposizioni dello schema di decreto non incidono sul riparto di competenze tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali; le norme sono peraltro formulate nel pieno rispetto delle competenze e delle prerogative di questi ultimi in quanto, ove rivestano il ruolo di enti impositori nel rispetto dei principi costituzionali, questi sono tenuti a garantire - come l'amministrazione centrale dello Stato - l'efficienza del sistema di riscossione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione

Lo schema di decreto legislativo non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali; pertanto, il testo è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di



delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione ed è emanato in attuazione e nel rispetto della legge delega.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Sulla materia della riscossione in generale, nonché della remunerazione degli Agenti della riscossione e sull'accesso alle dilazioni di pagamento dai medesimi gestiti, risultano i seguenti progetti di legge:

- AS n. 1262 *“Disposizioni per la definizione agevolata dei ruoli e degli omessi versamenti di debiti tributari e previdenziali per le persone fisiche e giuridiche”* presentato in data 23 gennaio 2014, assegnato alla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede referente l'11 settembre 2014 ma non ancora iniziato l'esame;
- AC 2480 *“Disposizioni per la liquidazione della società Equitalia Spa e il trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate”*, presentato in data 20 giugno 2014, assegnato alla 6^a Commissione permanente (Finanze) in sede referente, ma non ancora iniziato l'esame;
- AC 2398 *“Modifiche alla disciplina della riscossione coattiva di somme iscritte a ruolo”*, presentato in data 20 maggio 2014, assegnato alla 6^a Commissione permanente (Finanze) in sede referente, ma non ancora iniziato l'esame;
- AC 1127 *“Modifiche all'articolo 29 e introduzione dell'articolo 29-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di accertamento e riscossione delle imposte, nonché modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, concernente l'aggio dovuto all'agente della riscossione, e all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente la dilazione del pagamento di somme iscritte a ruolo”* presentato in data 3 giugno 2013, assegnato alla 6^a Commissione permanente (Finanze) in sede referente, ma non ancora iniziato l'esame;
- AC 146 *“Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in*



materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione", presentato in data 15 marzo 2013, assegnato alla 6ª Commissione permanente (Finanze) in sede referente, ma non ancora iniziato l'esame.

Al riguardo, si precisa che l'eventuale approvazione definitiva del presente decreto non si porrebbe in contrasto ma, al contrario, costituirebbe una seppure parziale codificazione di alcune proposte inserite nei citati progetti di legge, per i quali peraltro non è ancora iniziato l'esame.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Allo stato, l'intervento normativo è finalizzato proprio a soddisfare istanze formatesi a livello giurisprudenziale di legittimità e costituzionale.

Per quanto attiene alla pendenza di giudizi di costituzionalità sono state sollevate eccezioni di incostituzionalità in ordine alla presunta illegittimità costituzionale dell'aggio, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione. Tuttavia la Corte Costituzionale è finora intervenuta dichiarando la manifesta inammissibilità della questione (cfr. ordinanza del 21 giugno 2013, n. 158). Si è inoltre in attesa della pubblicazione dell'ulteriore pronuncia della Corte costituzionale sulla legittimità dell'aggio, la cui udienza si è tenuta il 26 maggio 2015, a seguito delle ordinanze di rimessione del 18 dicembre 2012, n. 152 e del 29 gennaio 2013, n. 206, rispettivamente delle Commissioni tributarie provinciali di Torino e Latina.

Il presente decreto intervenendo in materia di remunerazione del sistema nazionale della riscossione opera una significativa riduzione dell'onere di riscossione che grava sui debitori iscritti a ruolo e mira a rendere il sistema di remunerazione degli agenti della riscossione immune da possibili censure di illegittimità costituzionale per irragionevolezza (artt. 3, 23, 53 e 97 Cost.), più volte paventate.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Le disposizioni contenute nello schema di decreto non confliggono con i principi generali



dell'ordinamento comunitario.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedure di infrazione sull'argomento.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con obblighi internazionali.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto

Non si è a conoscenza della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee. Con specifico riferimento all'aggio, si segnala l'ordinanza della Corte di giustizia europea, pronunciata in data 27 febbraio 2014, C-181/13 (Acampora/Equitalia), con la quale è stato ritenuto irricevibile il ricorso proposto da un contribuente, in ordine alla qualificazione dell'aggio quale illegittimo aiuto di Stato.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non si è a conoscenza della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Dal confronto tra i sistemi di riscossione in Italia e in altri Paesi europei emergono alcuni elementi di identità (rapidità delle attività di liquidazione dei tributi e di controllo



dell'autoliquidazione, immediata esecutività dell'accertamento o del ruolo, obbligatorietà della riscossione, previsioni di tutele a favore dei contribuenti, consistenti in sospensione della riscossione, dilazioni di pagamento, riduzione o abbandono della riscossione di fronte a situazioni eccezionali), ma anche la persistenza di alcune differenze: esistenza negli altri ordinamenti di diffusi poteri discrezionali della Amministrazione finanziaria anche in tema di sospensione della riscossione e di concessione di dilazioni di pagamento, sia pure per periodi molto più brevi che in Italia; rapidità dell'azione di riscossione coattiva; nel sistema sanzionatorio in caso di mancato pagamento (negli altri Paesi, le sanzioni hanno carattere risarcitorio e non repressivo e, in genere, non si cumulano con gli interessi).

Il presente decreto mira quindi a valorizzare azioni di miglioramento del sistema di riscossione italiano e, in particolare, significativo è l'intervento sul costo del servizio di riscossione che, in Italia, è posto a carico del contribuente iscritto a ruolo.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Nel testo di regolamento proposto non sono introdotte definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel decreto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e



loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Le norme del decreto comportano effetti abrogativi normalmente esplicitati nel testo di riferimento ovvero nelle norme di coordinamento.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Nel testo del decreto non ci sono disposizioni aventi gli effetti sopra indicati.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non ci sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Il testo del decreto legislativo rinvia, ai fini della attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 2, comma 4, (*“Rateazione delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo e accertamento dell'Agenzia delle entrate”*), 9 (*“Oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione”*) e 13 (*“Razionalizzazione degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo”*), all'emanazione di decreti da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

In particolare, il Ministero dell'economia e delle finanze deve provvedere all'emanazione dei decreti attuativi per:

- la definizione di ulteriori modalità di versamento in caso di rateazione con riferimento al nuovo articolo 15-*bis* aggiunto nel decreto legislativo n. 218 del 1997;
- la individuazione dei criteri e dei parametri per la determinazione dei costi e quelli in relazione ai quali si possono modificare in diminuzione le quote percentuali necessarie per determinare l'aggio, all'esito della verifica sulla qualità e produttività dell'attività, nonché dei risultati raggiunti in termini di efficientamento e razionalizzazione del servizio di riscossione (art. 9);
- la individuazione della misura e della decorrenza del tasso di interesse per il versamento,



la riscossione e i rimborsi dei tributi (art. 13).

Inoltre, all'art. 15, comma 1, del decreto legislativo, con riferimento all'istituto della sospensione legale della riscossione, è demandato ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la disciplina delle modalità telematiche di presentazione della dichiarazione e di invio della risposta al debitore.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati informativi già in possesso delle strutture responsabili dell'attuazione del decreto e non si è rivelato necessario commissionare l'acquisizione di ulteriori dati statistici o informativi.



Articolo 1 dello schema di decreto legislativo (*Sospensione legale della riscossione*)

Le proposte di modifica normativa non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti, in ossequio all'art. 16 della citata legge n. 23 del 2014.

Articolo 2 dello schema di decreto legislativo (*Rateazione delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo e accertamento dell'agenzia delle entrate*)

Le proposte di modifica normativa non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti, in ossequio all'art. 16 della citata legge n. 23 del 2014.

Le nuove disposizioni migliorano significativamente a favore del contribuente il piano di pagamento dilazionato, aumentando il periodo di dilazione e riducendo quindi l'importo della rata.

Ciò incrementerà da un lato il numero di adesioni dei contribuenti a queste forme di definizione e pagamento agevolati, consentendo l'accesso a chi attualmente ritiene di non poter sostenere la rateizzazione vigente, dall'altro ridurrà il numero di omessi o tardivi versamenti delle rate. In altri termini, un maggior numero di contribuenti non solo troverà più conveniente e appetibile aderire a istituti di definizione conciliativa con pagamento rateale, ma riuscirà anche a rispettare con maggiore frequenza le scadenze più diluite nel tempo.

Un'operazione simile è stata attuata con riferimento alla rateizzazione delle cartelle di pagamento nel biennio 2012-13. È stata prevista la possibilità di chiedere, in caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà economica, una proroga della rateazione per un ulteriore periodo di settantadue mesi (in virtù dell'articolo 10, comma 13-ter del D.L. n. 201 del 2011) nonché la



possibilità di accedere ad una rateazione straordinaria, con allungamento del piano di rateazione a 120 rate, per effetto dell'articolo 52, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98).

Qui di seguito una tabella che espone il riscosso da cartelle di pagamento.

<i>Totale Equitalia</i>	2012	2013	2014	2015 al 31/05	proiezione lineare
<i>Totale Incassi da ruolo</i>	7.483,8	7.072,5	7.361,5	3.251,3	7.803,0
<i>Incassi da rateazione</i>	3.066,4	3.333,8	3.404,9	1.582,4	3.797,8
<i>% incassi da rateazione</i>	41,0%	47,1%	46,3%	48,7%	48,7%

Dalla tabella si evince che nel 2015 si avrà in proiezione un incremento complessivo degli incassi da rateazione pari al 23,9% rispetto al 2012.

Tale incremento della riscossione effettuata dagli agenti della riscossione registrati negli ultimi anni trova la sua principale ragione nelle facilitazioni introdotte in materia di dilazione di pagamento.

È dimostrato quindi che una dilazione più vantaggiosa incrementa i pagamenti.

Considerato il predetto incremento del 23,9% del pagamento rateale delle cartelle e che l'intervento più rilevante contenuto nell'articolo 2 della bozza di decreto legislativo riguarda l'ampliamento da 3 a 4 anni del periodo di rateazione a seguito di accertamento con adesione, si può, in conclusione, fondatamente ritenere che non vi sarà una diminuzione di gettito a seguito dell'applicazione delle modifiche normative.



Articolo 3 dello schema di decreto legislativo (*Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'agenzia delle entrate*)

Le proposte di modifica normativa non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti, in ossequio all'art. 16 della citata legge n. 23 del 2014.

La riduzione della sanzione al 45% rispetto all'attuale 60% si inserisce in un quadro generale tendente ad agevolare il pagamento del debito da parte del contribuente che si rende purtroppo inadempiente per temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

In tal modo, si ridurrebbe il fenomeno dell'“evasione da riscossione”, propensione che il contribuente manifesta maggiormente in caso di *sproporzione della sanzione rispetto al tributo*.

In altri termini, l'omesso o tardivo pagamento delle rate, richieste ed accettate volontariamente, il più delle volte dipende da effettiva mancanza di liquidità, circostanza rispetto alla quale l'ammontare della sanzione costituisce ad evidenza un fattore deterrente ad efficacia ridotta, mentre la successiva riscossione coattiva, accompagnata da eventuale ulteriore dilazione da parte dell'agente della riscossione, può avere maggiori probabilità di successo se non è gravata da sanzioni eccessive.

In conclusione, la riduzione della sanzione può comportare effetti positivi sulla riscossione coattiva, che verosimilmente compenseranno il minor ammontare della sanzione.

Articolo 4 dello schema di decreto legislativo (*Termini per la notifica della cartella di pagamento. Casi particolari*)

Le proposte di modifica normativa non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti, in ossequio all'art. 16 della citata legge n. 23 del 2014.

Articolo 5 dello schema di decreto legislativo (*Concentrazione della riscossione nell'accertamento*)



Le proposte di modifica normativa non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti, in ossequio all'art. 16 della citata legge n. 23 del 2014.

Articolo 6 dello schema di decreto legislativo (*Sospensione della riscossione - Sgravo - Commutazione dell'atto di irrogazione*)

Le proposte di modifica normativa non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti, in ossequio all'art. 16 della citata legge n. 23 del 2014.

In particolare la disposizione è volta a semplificare, cadenzare e coordinare gli adempimenti previsti, in capo al contribuente, per la richiesta della sospensione della riscossione delle sole sanzioni pecuniarie per le ipotesi di omesso, ritardato o insufficiente versamento qualora tale violazione sia causata dalla condotta penalmente rilevante del proprio intermediario.

La norma interviene sulle modalità di effettuazione della richiesta di sospensione, sulla procedura da seguire e sulle conseguenze della conclusione del giudizio penale, prevedendo lo spostamento in capo all'intermediario della sanzione.

Non viene invece intaccato il profilo della debenza e riscossione dell'imposta, che continuerà a seguire gli ordinari ed autonomi canali previsti dall'ordinamento.

Inoltre le proposte di modifica normativa riguardano un numero esiguo di casi tale da non poter produrre comunque effetti finanziari significativi.

Articolo 7 dello schema di decreto legislativo (*Rateazione imposta di successione*)

Le proposte di modifica normativa non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti, in ossequio all'art. 16 della citata legge n. 23 del 2014. Si tratta infatti



sostanzialmente di interventi di semplificazione e razionalizzazione delle modalità di dilazione vigenti, senza significativi effetti sul riscosso anno per anno.

In particolare, in questo articolo non sono previste modifiche al tasso di interesse da applicare alla rateazione dell'imposta, applicandosi il tasso d'interesse nella misura da definire ai sensi dal successivo art. 13.

Lo stesso art. 13 rimette ad un successivo provvedimento ministeriale la fissazione della misura e della decorrenza dell'applicazione del nuovo tasso e prevede che fino all'emanazione dello stesso continueranno ad applicarsi le disposizioni previste dalle singole leggi d'imposta.

In conclusione, non vi sono nell'immediato nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti per effetto diretto di questo articolo.

Articolo 8 dello schema di decreto legislativo (*Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi*)

Le proposte di modifica normativa non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti, in ossequio all'art. 16 della citata legge n. 23 del 2014.

Articolo 9 dello schema di decreto legislativo (*Oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione*)

A valle del percorso di efficientamento già intrapreso e relativamente agli anni 2016, 2017 e 2018, il fabbisogno per la spesa di funzionamento delle società del Gruppo Equitalia (al netto di Equitalia Giustizia i cui costi sono rimborsati a Equitalia dal Ministero di Giustizia), può stimarsi in 882 milioni di euro così come evidenziato dal seguente prospetto.



Stima costi del Gruppo Equitalia (netto Equitalia Giustizia)

Iriennia 2016-2018	139,5
Costi di produzione	23,6
Postalizzazione	60,3
Notifica	4,2
Elaborazione stampa e imbustamento	45,2
Contenzioso esattoriale	6,2
Procedure	520,0
Spese per il personale	152,1
Costi generati e di funzionamento	46,0
Servizi informatici	5,0
Servizi professionali	61,1
Spese di funzionamento	25,0
Ammortamenti	15,0
Margine finanziario	70,4
Altri oneri di gestione	8,0
IVA linderabile	22,8
Oneri da contenimento spesa pubblica	31,2
Altri oneri gestione	4,7
Accantonamenti e svalutazioni	3,7
IRAP (stima con risultato in pareggio)	
Totale costi	882,0

La norma in commento ha la finalità di assicurare l'equilibrio di bilancio della società agenti della riscossione, tenendo conto degli effetti della riduzione di due punti percentuali l'onere gravante sui debitori iscritti a ruolo (dall'8 per cento al 6 per cento).

Quanto agli effetti finanziari determinati dalla stessa norma, si fa presente che:

- a) la modifica del regime di contribuzione a carico degli enti che si avvalgono del sistema (3% del riscosso nei sessanta giorni dalla notifica della cartella, in luogo dell'attuale 3,35%) e dei debitori iscritti a ruolo (1% nel caso di riscossione spontanea; 3% del riscosso, in luogo dell'attuale 4,65%, nel caso di riscossione entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella, 6% del riscosso, in luogo del vigente 8%, in caso di pagamento oltre il citato sessantesimo giorno), unitamente alla prevista decorrenza delle nuove misure ai sensi del comma 4 dell'articolo, determina, ipotizzando una riscossione di 8 miliardi di euro (in linea con la previsione di incasso dell'anno 2015 in corso), ricavi pari a 541 milioni di euro nel 2016, 508 milioni di euro nel 2017, nonché 491 milioni di euro nel 2018.



	2016	2017	2018
Oneri di riscossione a carico del contribuente	442	422	419
Oneri di riscossione a carico degli Enti	99	86	72
Totale oneri di riscossione	541	508	491

Il differente impatto che la norma comporta nel 2016 rispetto al 2017 e al 2018 è da ascrivere alla circostanza per cui, le riscossioni del 2017 e del 2018, a differenza di quelle del 2016, riguarderanno in misura più contenuta i ruoli consegnati fino alla data del 31 dicembre 2015, per i quali continuerà ad applicarsi un onere pari all' 8% delle somme riscosse, in luogo di quello inferiore (6%) fissato dalla nuova disposizione per i carichi affidati all'agente della riscossione a partire dal 1° gennaio 2016.

A tal fine, è stato considerato che, in corso di esercizio: a) la riscossione dei ruoli consegnati nello stesso anno non supera il 16,5% del riscosso totale e, di tale percentuale, il 62% per cento viene incassato entro i primi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento; b) il riscosso sui ruoli consegnati nell'esercizio precedente non supera il 24,5% del riscosso totale e, di tale percentuale, il 28,8% risulta riscosso entro i suddetti primi 60 giorni dalla notifica; c) il riscosso sui ruoli consegnati nei due anni antecedenti non supera, a sua volta, il 14,5% del riscosso totale; d) il residuo 44,6% è relativo a ruoli consegnati in annualità ancora più risalenti nel tempo;

b) ulteriore voce di ricavo è costituita dall'**onere gravante sui debitori a titolo di rimborso delle spese sostenute per le procedure esecutive, ovvero dagli oneri legati alla notifica degli atti di riscossione**. Tali oneri sono già previsti dalla normativa vigente (combinato disposto dell'art. 17 del D.lgs. n. 112/199 e del Decreto Ministeriale 21 novembre 2000).

La norma in commento rimanda comunque la determinazione di tali oneri ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, posta la necessaria attualizzazione delle tariffe previste nel predetto decreto del 21 novembre 2000.



In attesa dell'emanazione di tale decreto si è, comunque, proceduto a stimare l'impatto di tale voce sulla base delle serie storiche di incasso del predetto onere, assumendo l'invarianza delle voci di rimborso attualmente applicate e del relativo importo, quali definite nel già richiamato Decreto Ministeriale 21 novembre 2000 (G.U. n. 30 del 6 febbraio 2001), da allora non più modificate o aggiornate.

I relativi ricavi possono stimarsi in 76 milioni di euro.

- c) costituiscono, altresì, ricavi gli stessi rimborsi spese di cui al precedente punto b), che in caso di annullamento del ruolo per incsigibilità o sgravio, rimangono a carico degli enti che si sono serviti degli agenti della riscossione.
- Si tratta di voci di ricavo già previste dalla legislazione vigente (combinato disposto dell'art. 17 del D.lgs. n. 112/199 e del Decreto Ministeriale 21 novembre 2000) e poste a carico dei bilanci degli enti creditori (per la tipologia e misura si applica il citato DM 21 novembre 2000).

Il relativo ammontare complessivo è stimabile, sempre su base storica, in 175 milioni di euro annui di cui circa 98 milioni a carico del bilancio dello Stato e la residua parte a carico degli altri enti (44 milioni per INAIL, 3 milioni per INPS, 3 milioni per altri enti).

Anche nella predetta quantificazione non si è, pertanto, tenuto conto del possibile incremento di ricavi derivante dalla valorizzazione di voci aggiuntive di rimborso relative ad attività che il legislatore ha posto a carico di Equitalia successivamente al D.M. 21 novembre 2000 e, quindi, attualmente non previste in tale decreto, ovvero dall'attualizzazione delle tariffe relative alle fattispecie di rimborso elencate nel citato decreto ministeriale 21 novembre 2000;

- d) sono ricavi degli agenti della riscossione anche i compensi per la riscossione del modello F23.

Tale onere è già previsto dalla normativa vigente (art. 4-bis, d.Lgs.n.237/1997) ed è a carico del bilancio dello Stato.

Tenendo conto della diminuzione di tali ricavi avvenuta negli ultimi anni per effetto del graduale trasferimento di alcuni tributi dal canale di versamento F23 a quello F24, i ricavi in questione possono stimarsi in circa 46 milioni di euro, al netto di quanto riconosciuto agli istituti di credito;

- e) ultima voce di ricavo (pari a 4 milioni di euro) è costituita dalla remunerazione per le attività di gestione della procedura di compensazione tra i crediti d'imposta e le somme iscritte a ruolo nonché per la gestione delle attività da "conto fiscale".



Tale ricavo è già previsto dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 28-ter del d.P.R. n. 602/1973 e dal d.lgs. n. 237 del 1997.

A fronte dell'evidenziato complessivo fabbisogno di 882 milioni di euro e dell'applicazione delle voci di ricavo delineate nei punti da a) ad e), il raggiungimento del pareggio di bilancio impone una necessità aggiuntiva pari a 40 milioni di euro nel 2016, 73 milioni di euro nel 2017, nonché 90 milioni di euro nel 2018 (si veda la successiva tabella con le voci dei punti da a) ad e), l'onere e il delta).

	2016	2017	2018
Totale oneri di riscossione (a carico contribuenti ed enti) (voce a)	541	508	491
Rimborsi spese e diritti a carico contribuente (voce b)	76	76	76
Rimborsi spese a carico degli enti (voce c)	175	175	175
Regolazione contabile F23 (voce d)	46	46	46
Remunerazione attività compensazione e conto fiscale (voce e)	4	4	4
Totale ricavi	842	809	792
Stima costi	882	882	882
Differenza	-40	-73	-90
Ulteriori risparmi da efficientamento	0	28	50



Contributo Agenzia Entrate	40	45	40
Totale	0	0	0

Alla copertura di tale necessità provvede, integralmente per l'anno 2016 e parzialmente per gli anni 2017 e 2018, il comma 5 dell'articolo. In tale comma si prevede che l'Agenzia delle entrate, in qualità di titolare, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248, della funzione della riscossione, esercitata mediante le società del Gruppo Equitalia, eroga, per il triennio 2016-2018, alla società Equitalia S.p.A., in base all'andamento dei proventi risultanti dal bilancio annuale consolidato di Gruppo, una quota, a titolo di contributo, non superiore a 40 milioni di Euro per l'anno 2016, a 45 milioni di Euro per l'anno 2017, e a 40 milioni di Euro per l'anno 2018, a valere sulle risorse iscritte in bilancio sul capitolo della medesima Agenzia.

Si tratta, come specificato dalla norma, di un importo comunque determinato nel massimo e la cui erogazione presuppone la verifica, a consuntivo, delle effettive necessità di integrazione in considerazione dei proventi realizzati nell'esercizio precedente. E' evidente, pertanto, che la valorizzazione di nuove voci di rimborso spese e l'attualizzazione dei relativi importi demandata, come detto, ad apposito decreto, potrebbe comportare ricavi aggiuntivi e non rendere necessaria, in tutto o in parte, l'erogazione della predetta contribuzione.

Va, poi, osservato che, per effetto del progressivo trasferimento sul canale di versamento F24 della riscossione di entrate per le quali, in passato, veniva utilizzato il modello F23, si sono ridotte da 90 a 60 milioni di euro le somme trattenute a titolo di compenso dagli agenti della riscossione al momento del riversamento in tesoreria. Di conseguenza, dovrebbe essersi resa disponibile la differenza, ossia 30 milioni di euro, destinata precedentemente alla regolazione contabile in entrata del suddetto maggior importo. Tale differenza, ove non fruita ad altri fini, potrebbe incrementare la copertura del previsto meccanismo di salvaguardia.

Con specifico riguardo ai compensi derivanti dai versamenti effettuati mediante l'utilizzo del modello F23, si fa presente, a fini esaustivi, che le modifiche proposte non apportano alcuna variazione all'attuale sistema. Il graduale trasferimento delle riscossione dal canale F23 al canale F24, invero, è stato già disciplinato dall'articolo 17, comma 2, lettera h- ter) del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e dal D.M. 8 novembre 2011, nonché dai successivi provvedimenti attuativi.



A partire dall'anno 2018, infine, ulteriori 20 milioni di euro dovranno essere garantiti dal processo di efficientamento del sistema della riscossione, che consentirà la neutralità finanziaria della disposizione.

Articolo 10 dello schema di decreto legislativo (*Dilazione di pagamento*)

Le modifiche introdotte all'articolo 19 dello stesso DPR n. 602 del 1973 in tema di rateazione possono generare incrementi del riscosso connessi ad un miglioramento dell'efficacia della riscossione derivante:

- a) dalla possibilità concessa ai debitori in difficoltà di recuperare il piano di rateazione precedentemente ottenuto, onorando tutte le rate scadute con conseguente strutturale ampliamento delle dilazioni. A tale modifica possono ascrivere effetti positivi sul gettito da determinarsi tenendo conto che: a) l'importo relativo ai decaduti da piani di rateazione nel 2014 è pari a 9 miliardi di euro; b) i piani di rateazione sono concessi in media a 48 rate, per cui l'ammontare complessivo riferibile a ogni rata oggetto di piani decaduti vale a circa 190 milioni di euro e l'importo complessivo (190*8) ammonta a 1,5 miliardi di euro; c) ipotizzando assai prudenzialmente che solo lo 0,5% di tale importo possa essere versato utilizzando il beneficio recato dalla norma, può stimarsi un incasso pari a 7,5 milioni di euro, cui vanno aggiunti aggi per circa 500.000 euro a titolo di aggio;
- b) dalla riduzione da otto a cinque del numero delle rate scadute a valle delle quali il debitore incorre in decadenza. Ciò comporta, innanzitutto, che i debitori che a legislazione vigente procrastinano il pagamento fino 7 rate, saranno indotti a versare con congruo anticipo. In particolare, considerato che su un monte rate annualmente in scadenza pari a circa 4,8 miliardi di euro, il 33% (equivalente a 1,6 miliardi) non viene onorato e ipotizzando ragionevolmente e prudenzialmente che il solo 1% di tale importo, per effetto della compressione dei tempi, venga pagato nell'anno, si genererebbero incassi per 16 milioni di euro, sui quali maturerebbero, peraltro, aggi stimabili, sempre prudenzialmente, e da riversare al bilancio dello Stato, in misura pari a 750.000 euro;
- c) dalla compressione dei tempi di recupero coattivo legata alla già ricordata riduzione da otto a cinque del numero di rate insolute che determinano la decadenza, modifica volta anche ad evitare un utilizzo strumentale ed elusivo dell'istituto. Ribadendo, in proposito, che le decadenze (per mancato pagamento di otto rate) intervenute nel corso del 2014 ammontano a



circa 9 miliardi di euro, si ritiene congruo, seppure assolutamente prudenziale, stimare che venga recuperato almeno lo 0,2% (18 milioni di euro) di tale montante.

Articolo 11 dello schema di decreto legislativo (*Autotutela*)

Le proposte di modifica normativa non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti, in ossequio all'art. 16 della citata legge n. 23 del 2014.

Articolo 12 dello schema di decreto legislativo (*Sospensione dei termini per eventi eccezionali*)

Le proposte di modifica normativa non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti, in ossequio all'art. 16 della citata legge n. 23 del 2014.

Articolo 13 dello schema di decreto legislativo (*Razionalizzazione del tasso d'interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo*)

La proposta di modifica normativa in esame non comporta direttamente nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti, in ossequio all'art. 16 della citata legge n. 23 del 2014, atteso che essa rimette ad un successivo provvedimento ministeriale, la determinazione del tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, esclusi gli interessi di mora ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Tale determinazione è effettuata possibilmente in una misura unica - nel rispetto



degli equilibri di finanza pubblica - compresa nell'intervallo tra lo 0,5 per cento e il 4,5 per cento. Con il predetto decreto è altresì fissata la decorrenza dell'applicazione del nuovo tasso.

L'intervento in rassegna è volto ad uniformare e razionalizzare le attuali differenti misure degli interessi in materia tributaria e la base di calcolo, nonché di semplificare il quadro complessivo, anche per esigenze di certezza.

Viene inoltre prevista la possibilità di rideterminare annualmente la misura del tasso fissato come sopra indicato.

In considerazione del vincolo del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, posto al comma 1 dell'articolo in esame, dallo stesso non potranno in alcun caso derivare effetti finanziari negativi.

Articolo 14 dello schema di decreto legislativo (*Notifica a mezzo di posta elettronica certificata*)

Le proposte di modifica normativa non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti, in ossequio all'art. 16 della citata legge n. 23 del 2014.

Articolo 15 dello schema di decreto legislativo (*Disposizioni transitorie*)

Gli effetti finanziari sono stati illustrati nei singoli articoli cui si riferiscono le disposizioni transitorie.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

 POSITIVO NEGATIVO.



Il Ragioniere Generale dello Stato

8 SET. 2015

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI RISCOSSIONE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante delega al Governo per un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita;

Visti in particolare i seguenti articoli della predetta legge n. 23 del 2014:

- articolo 1, comma 1, lettera d), ai sensi del quale il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale, avendo cura di attuare il principio della tendenziale generalizzazione del meccanismo della compensazione tra crediti d'imposta spettanti al contribuente e debiti tributari a suo carico;

- articolo 3, comma 1, lettera a), ai sensi del quale il Governo è delegato ad introdurre, in funzione del raggiungimento degli obiettivi di semplificazione e riduzione degli adempimenti, di certezza del diritto nonché di uniformità e chiarezza nella definizione delle situazioni giuridiche soggettive attive e passive dei contribuenti e delle funzioni e dei procedimenti amministrativi, norme dirette ad attuare una complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell'attuazione e dell'accertamento relativa alla generalità dei tributi;

- articolo 6, comma 5, ai sensi del quale il Governo è delegato ad introdurre, disposizioni volte ad ampliare l'ambito applicativo dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari, in coerenza con la finalità della lotta all'evasione fiscale e contributiva e con quella di garantire la certezza, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione, in particolare:

- a) semplificando gli adempimenti amministrativi e patrimoniali a carico dei contribuenti che intendono avvalersi del predetto istituto;

- b) consentendo al contribuente, anche ove la riscossione del debito sia concentrata nell'atto di accertamento, di attivare meccanismi automatici previsti dalla legge per la concessione della dilazione del pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione, ove ricorrano specifiche evidenze che dimostrino una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, eliminando le differenze tra la rateizzazione conseguente all'utilizzo di istituti deflativi del contenzioso, ivi inclusa la conciliazione giudiziale, e la rateizzazione delle somme richieste in conseguenza di comunicazioni di irregolarità inviate ai contribuenti a seguito della liquidazione delle dichiarazioni o dei controlli formali;

- c) procedendo ad una complessiva armonizzazione e omogeneizzazione delle norme in materia di rateizzazione dei debiti tributari, a tal fine anche riducendo il divario, comunque a favore del contribuente, tra il numero delle rate concesse a seguito di riscossione sui carichi di ruolo e numero delle rate previste nel caso di altre forme di rateizzazione;

- d) procedendo ad una revisione della disciplina sanzionatoria, a tal fine prevedendo che ritardi di breve durata nel pagamento di una rata, ovvero errori di limitata entità nel versamento delle rate, non comportino l'automatica decadenza dal beneficio della rateizzazione;



- articolo 9, comma 1, lettera l), che, al fine del rafforzamento dei controlli, delega il Governo ad introdurre norme per rafforzare il controllo e gli indirizzi strategico-programmatici del Ministero dell'economia e delle finanze sulla società Equitalia;
- articolo 10, comma 1, lettera e), ai sensi del quale il Governo è delegato, fra l'altro, ad introdurre, norme per l'accrescimento dell'efficienza nell'esercizio dei poteri di riscossione delle entrate, secondo il principio del contemperamento delle esigenze di efficacia della riscossione con i diritti del contribuente;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2015;

VISTI i pareri delle Commissioni VI Finanze della Camera dei deputati e 6^a Finanze e tesoro del Senato della Repubblica del 4 agosto 2015, delle Commissioni V Bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati e 5^a Bilancio del Senato della Repubblica del 5 agosto 2015;

VISTO l'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014, secondo cui qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari trasmette nuovamente i testi alle Camere;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2015;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2015;

SU PROPOSTA del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo

ART. 1
(*Sospensione legale della riscossione*)

1. All' articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 538:

1) nel primo periodo, le parole "entro novanta" sono sostituite dalle parole "a pena di decadenza entro sessanta";

2) la lettera f) è soppressa;

b) al comma 539:

1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo.";

2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Fino a tale momento resta



sospeso il termine di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602";

c) dopo il comma 539 è aggiunto il seguente: "539-bis. La reiterazione della dichiarazione di cui al comma 538 non è ammessa e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione.";

d) al comma 540, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: "L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito,".

2. All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ", fatto salvo il diritto del debitore di dimostrare, con apposita documentazione rilasciata ai sensi del comma 1-bis, l'avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale riconosciuto dall'ente creditore" sono soppresse;

b) i commi 1-bis, secondo periodo, 1-ter e 1-quater sono abrogati.

ART. 2

(Rateazione delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo e accertamento dell'Agenzia delle entrate)

1. L'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è sostituito dal seguente:

"ART. 3-bis

(Rateazione delle somme dovute)

1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

2. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

3. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle somme da versare a seguito del ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata."

2. L'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è sostituito dal seguente:

"ART. 8

(Adempimenti successivi)

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 7.

2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute



superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

4. Per le modalità di versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-bis. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602."

3. All'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: "nell' articolo 71" sono sostituite dalle seguenti: "negli articoli 71 e 72";

2) le parole: "nell'articolo 50" sono sostituite dalle seguenti: "negli articoli 50 e 51 ";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. "Si applicano le disposizioni degli articoli 2, commi 3,4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi 2, 3 e 4.";

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis.1 Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi in cui il contribuente rinunci a impugnare l'avviso di liquidazione emesso a seguito della decadenza dalle agevolazioni indicate nella Nota 11 bis) dell'articolo 1, della Parte I, della Tariffa I allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e nell'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25."

4. Dopo l'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è inserito il seguente:

"ART. 15-bis

(Modalità di pagamento)

1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 8 e 15 si esegue mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo le modalità stabilite dall'articolo 19 del medesimo decreto, fatte salve le ipotesi in cui siano previste altre modalità di pagamento in ragione della tipologia di tributo.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di versamento."

ART. 3

(Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate)

1. Dopo l'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, è inserito il seguente:



"ART. 15-ter.

(Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate)

1. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 3 -bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.
2. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
3. E' esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:
 - a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro;
 - b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche con riguardo a:
 - a) versamento in unica soluzione delle somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;
 - b) versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
5. Nei casi previsti dal comma 3, nonché in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.
6. L'iscrizione a ruolo di cui al comma 5 non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza."

ART. 4

(Termini per la notifica della cartella di pagamento. Casi particolari)

1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis) del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all'articolo 15-ter."
 - b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:



"l-bis. In deroga alle disposizioni del comma 1, il concessionario notifica la cartella di pagamento, a pena di decadenza:

a) per i crediti anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo nel registro delle imprese, non ancora iscritti a ruolo, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:

1) alla pubblicazione del decreto che revoca l'ammissione al concordato preventivo ovvero ne dichiara la mancata approvazione ai sensi degli articoli 173 e 179 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

2) alla pubblicazione della sentenza che dichiara la risoluzione o l'annullamento del concordato preventivo ai sensi del combinato disposto degli articoli 186, 137 e 138 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) per i crediti rientranti nell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non ancora iscritti a ruolo alla data di presentazione della proposta di transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza del termine di cui al settimo comma dell'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero alla pubblicazione della sentenza che dichiara l'annullamento dell'accordo;

c) per i crediti non ancora iscritti a ruolo, anteriori alla data di pubblicazione della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o della proposta di piano del consumatore, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:

1) alla pubblicazione del decreto che dichiara la risoluzione o l'annullamento dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 14 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ovvero la cessazione degli effetti dell'accordo, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, o dell'articolo 12, comma 4, della medesima legge n. 3 del 2012;

2) alla pubblicazione del decreto che revoca o dichiara la cessazione degli effetti del piano del consumatore, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, e dell'articolo 12-ter, comma 4, della legge n. 3 del 2012.

I- ter. Se successivamente alla chiusura delle procedure di cui alle lettere a) e b) del comma l-bis viene dichiarato il fallimento del debitore, il concessionario procede all'insinuazione al passivo ai sensi dell'articolo 87, comma 2, senza necessità di notificare la cartella di pagamento.

ART. 5

(Concentrazione della riscossione nell'accertamento)

1. All'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), primo periodo, le parole: "decorsi sessanta giorni dalla notifica" sono sostituite dalle seguenti: "decorso il termine utile per la proposizione del ricorso";

b) al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: "ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.", è inserito il seguente periodo: "La predetta



sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione.";

c) al comma 1, lettera b), ultimo periodo, le parole: "con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto di cui alla lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "con raccomandata semplice o posta elettronica";

d) al comma 1, lettera e), l'ultimo periodo: "L'espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo;" è soppresso.

ART. 6

(Sospensione della riscossione - Sgravio - Commutazione dell'atto di irrogazione)

1. L'articolo 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423, è sostituito dal seguente:

"ART. 1.

1. La riscossione delle sanzioni pecuniarie previste dalle leggi d'imposta in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento è sospesa nei confronti del contribuente e del sostituto d'imposta qualora la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, di dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, notai e altri professionisti, in dipendenza del loro mandato professionale.

2. La sospensione è disposta dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente o del sostituto d'imposta, che provvede su istanza degli stessi, da presentare unitamente alla copia della denuncia del fatto illecito all'autorità giudiziaria o ad un ufficiale di polizia giudiziaria e sempre che il contribuente dimostri di aver provveduto il professionista delle somme necessarie al versamento omesso, ritardato o insufficiente.

3. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'ufficio di cui al comma 2 annulla le sanzioni a carico del contribuente e provvede ad irrogarle a carico del professionista ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

4. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura penale per motivi di natura processuale o per intervenuta estinzione del reato ovvero con un provvedimento definitivo di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del medesimo codice, la sospensione delle sanzioni non perde efficacia se il contribuente dimostra di aver promosso azione civile entro tre mesi dal deposito del provvedimento, fornendone prova all'ufficio di cui al comma 2. In tale ipotesi, il giudizio civile si conclude con un provvedimento definitivo di condanna, l'ufficio annulla le sanzioni a carico del contribuente e provvede all'irrogazione a carico del professionista ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

5. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di assoluzione ovvero, nei casi di cui al comma 4, il contribuente non promuove l'azione civile nei confronti del professionista o, laddove promossa, il giudizio civile si conclude con un provvedimento definitivo di rigetto, l'ufficio revoca la sospensione e procede alla riscossione delle sanzioni a carico del contribuente.



6. I termini di prescrizione e di decadenza previsti per la irrogazione delle sanzioni e per la loro riscossione sono sospesi fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento che conclude il giudizio penale a carico del professionista o il giudizio civile promosso nei suoi confronti ai sensi del comma 4. La parte che vi ha interesse ne dà notizia all'ufficio di cui al comma 2 entro sessanta giorni dalla suddetta data.

7. In presenza dei presupposti di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti e dei sostituti d'imposta per i quali sussistono comprovate difficoltà di ordine economico, l'ufficio competente per territorio può disporre la sospensione della riscossione del tributo il cui versamento risulta omesso, ritardato o insufficiente e dei relativi interessi per i due anni successivi alla scadenza del pagamento, nonché, alla fine del biennio, la dilazione in dieci rate dello stesso carico. La sospensione e la rateazione sono disposte previo rilascio di apposita garanzia nelle forme di cui all'articolo 38-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e di durata corrispondente al periodo dell'agevolazione concessa. Sono dovuti gli interessi indicati dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni."

ART. 7

(Rateazione imposta di successione)

1. L'articolo 38 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è sostituito dal seguente:
"ART. 38 (*Dilazione del pagamento*) 1. Il contribuente può eseguire il pagamento nella misura non inferiore al venti per cento dell'imposta liquidata ai sensi dell'articolo 33, nel termine di sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione, e per il rimanente importo in un numero di otto rate trimestrali, ovvero, per importi superiori a ventimila euro, in un numero massimo di dodici rate trimestrali. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a mille euro.
2. Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno successivo al pagamento del venti per cento dell'imposta liquidata ai sensi dell'articolo 33. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
3. Il mancato pagamento della somma pari al venti per cento dell'imposta liquidata, entro il termine di cui al comma 1, ovvero di una delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo con relative sanzioni e interessi.
4. E' esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:
 - a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al tre per cento e, in ogni caso, a euro diecimila;
 - b) tardivo versamento della somma pari al venti per cento, non superiore a cinque giorni.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche con riguardo al versamento in unica soluzione.
6. Si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602."



ART. 8

(Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi)

1. Al comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, alla fine del quarto periodo, dopo le parole: "da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto." è inserito il seguente: "I crediti oggetto di compensazione in misura eccedente l'importo del debito erariale iscritto a ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente secondo la disciplina e i controlli previsti dalle singole leggi d'imposta."

ART. 9

(Oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione)

1. L'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è sostituito dal seguente:

"ART. 17. *(Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione)*

1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione e per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari, agli agenti della riscossione sono riconosciuti gli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati ai costi per il funzionamento del servizio. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, Equitalia Spa, previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze, determina, approva e pubblica sul proprio sito web i costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione che, tenuto conto dell'andamento della riscossione, possono includere una quota incentivante destinata al miglioramento delle condizioni di funzionamento della struttura e dei risultati complessivi della gestione, misurabile sulla base di parametri, attinenti all'incremento della qualità e della produttività dell'attività, nonché della finalità di efficientamento e razionalizzazione del servizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri e i parametri per la determinazione dei costi e quelli in relazione ai quali si possono modificare in diminuzione le quote percentuali di cui al comma 2, all'esito della verifica sulla qualità e produttività dell'attività, nonché dei risultati raggiunti in termini di efficientamento e razionalizzazione del servizio.

2. Gli oneri di riscossione e di esecuzione previsti dal comma 1 sono ripartiti in:

a) una quota, denominata oneri di riscossione a carico del debitore, pari:

- 1) all'uno per cento, in caso di riscossione spontanea effettuata ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
- 2) al tre per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella;
- 3) al sei per cento delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora riscossi, in caso di pagamento oltre tale termine;

b) una quota, denominata spese esecutive, correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte degli agenti della riscossione, a carico del debitore, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto di rimborso;



- c) una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera b);
- d) una quota, a carico dell'ente che si avvale degli agenti della riscossione, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera b);
- e) una quota, a carico degli enti che si avvalgono degli agenti della riscossione, pari al 3 per cento delle somme riscosse entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella.

3. Il rimborso della quota denominata spese esecutive di cui al comma 3, lettera b), maturate nel corso di ciascun anno solare, se richiesto agli Enti creditori entro il 30 marzo dell'anno successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure, obbliga l'Agente della riscossione a restituire all'Ente creditore, entro il decimo giorno successivo ad apposita richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. L'ammontare dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione, maggiorato degli interessi legali, è riversato entro il 30 novembre di ciascun anno.

4. Restano a carico degli Enti che si avvalgono degli Agenti della riscossione:

- a) il cinquanta per cento della quota di cui al comma 3, lettera a), numeri 2 e 3, in caso di mancata ammissione al passivo della procedura concorsuale, ovvero di mancata riscossione nell'ambito della stessa procedura;
- b) le quote di cui al comma 3, lettere b) e c), se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di definitiva inesigibilità.”.

2. In caso di mancata erogazione del rimborso previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come modificato dal presente decreto, resta fermo quanto disposto dal comma 6-bis dello stesso articolo 17, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il primo decreto previsto dall'articolo 17, comma 3, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nel testo introdotto dall'articolo 9 del presente decreto è emanato entro il 30 ottobre 2015.

4. Per i carichi affidati all'Agente della riscossione sino al 31 dicembre 2015, resta fermo l'aggio, nella misura e secondo la ripartizione previste dall'articolo 17, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nel testo vigente, ai sensi dell'articolo 10, comma 13-sexies, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e tenuto conto dell'esigenza di garantire l'equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione, anche in considerazione dei possibili effetti sull'andamento della riscossione derivanti da eventi congiunturali, l'Agenzia delle entrate, in qualità di titolare, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.



248, della funzione della riscossione, esercitata mediante le società del Gruppo Equitalia, eroga, per il triennio 2016-2018, alla società Equitalia S.p.A., in base all'andamento dei proventi risultanti dal bilancio annuale consolidato di Gruppo, una quota, a titolo di contributo, non superiore a 40 milioni di euro per l'anno 2016, a 45 milioni di euro per l'anno 2017, e a 40 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sulle risorse iscritte in bilancio sul capitolo della medesima Agenzia. Tale erogazione è effettuata entro il secondo mese successivo all'approvazione del bilancio.

6. All'articolo 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 13-quinquies è abrogato.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 10 (Dilazione di pagamento)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 19:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a cinquantamila euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.";

2) il comma 1-quater è sostituito dal seguente: "1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 o il fermo di cui all'articolo 86, solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione. A seguito della presentazione di tale richiesta, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 48-bis, per le quali non può essere concessa la dilazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima rata determina l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.";

3) al comma 3, la parola: "otto" è sostituita dalla seguente: "cinque" e la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data. Resta comunque fermo quanto disposto dal comma 1-quater.";



4) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue.";

5) al comma 4, dopo la parola: "dilazione" sono aggiunte le seguenti: "ed il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore";

b) all'articolo 39, comma 2, le parole: "; tali interessi sono riscossi mediante ruolo formato dall'ufficio che ha emesso il provvedimento di sospensione" sono soppresse.

ART. 11

(Autotutela)

1. All'articolo 2-quater del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*quinquies* sono aggiunti i seguenti:

1-*sexies*. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

1-*septies*. Le disposizioni del comma 1-*sexies* non si applicano alla definizione agevolata prevista dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

1-*octies*. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente."

ART. 12

(Sospensione dei termini per eventi eccezionali)

1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro 30 giorni dal termine del periodo di sospensione.



2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.

ART. 13

(Razionalizzazione degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo)

1. Il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è determinato possibilmente in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell'intervallo tra lo 0,5 per cento e il 4,5 per cento, determinata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene stabilita la misura e la decorrenza dell'applicazione del tasso di cui al comma 1.

3. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle singole leggi d'imposta e il decreto ministeriale del 21 maggio 2009. Per gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applica il tasso individuato annualmente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

4. La misura del tasso di interesse di cui al comma 1 può essere rideterminata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 14

(Notifica a mezzo di posta elettronica certificata)

1. Al fine di potenziare la diffusione dell'utilizzo della posta elettronica certificata nell'ambito delle procedure di notifica, nell'ottica del massimo efficientamento operativo, della riduzione dei costi amministrativi e della tempestiva conoscibilità degli atti da parte del contribuente, all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese



individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'Agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica è eseguita esclusivamente con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'agente della riscossione all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.”.

2. Per assicurare alle Camere di Commercio i tempi tecnici necessari per l'adeguamento alle nuove previsioni, le disposizioni modificative di cui al comma 1, si applicano alle notifiche effettuate a decorrere dal 1° giugno 2016. Fino a tale data resta ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 15

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 538 a 540, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel testo modificato dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano alle dichiarazioni presentate successivamente alla data di relativa entrata in vigore del presente decreto. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità telematiche di presentazione della dichiarazione e di invio della risposta al debitore. Fino alla data fissata da tale provvedimento resta fermo quanto disposto dalle stesse disposizioni nella versione in vigore antecedente alle suddette modifiche.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso:

- a) al 31 dicembre 2014, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;
- b) al 31 dicembre 2013, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;
- c) al 31 dicembre 2012, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a seguito della liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi di cui all'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo che per le somme dovute relativamente ai redditi



di cui all'articolo 21 del medesimo testo unico, per le quali le disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 2 a 4, non si applicano agli atti di adesione, agli atti definiti ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alle conciliazioni giudiziali e alle mediazioni tributarie già perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 3 comma 1, si applicano:

a) per le rateazioni di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso:

1) al 31 dicembre 2014; per le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;

2) al 31 dicembre 2013, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 1; del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;

3) al 31 dicembre 2012, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a seguito della liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi di cui all'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo che per le somme dovute relativamente ai redditi di cui all'articolo 21 del medesimo testo unico, per le quali le disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013;

b) per le rateazioni disciplinate ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, agli atti di adesione, agli atti definiti ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alle conciliazioni giudiziali e alle mediazioni tributarie perfezionati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1, 1-quater e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificate dallo stesso articolo 10, comma 1, lettera a), si applicano alle dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ai piani di rateazione decaduti nei 24 mesi antecedenti a tale data. In tal caso, fermo quanto disposto dallo stesso articolo 19, comma 3, lettera c), il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, del carico nuovamente rateizzato determina la decadenza automatica dal beneficio della rateazione.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 4), si applicano alle dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ai piani di rateazione in essere alla stessa data.

